



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Tammaro Maiello

BOLOGNA, 26 FEBBRAIO 2021



CORTE DEI CONTI

INDICE

Saluti alle Autorità	3
1) LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE A CAUSA DEL COVID-19	5
2) LE NORME PIU' IMPORTANTI EMANATE NEL 2020	11
3) SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI	17
4) SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI	21
5) SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI	22
6) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (RESPONSABILITÀ)	26
7) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (PENSIONISTICA)	44
8) RITI ALTERNATIVI - RISULTATI CONSEGUITI	51
8.1) RITI ALTERNATIVI - ASPETTI INNOVATIVI	54
8.2) ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER I RITI ALTERNATIVI	56
9) CONTI GIUDIZIALI	57
10) CONCLUSIONI	61
TABELLE STATISTICHE	65
PROSPETTI SINOTTICI ED ISTOGRAMMI RIEPILOGATIVI	75

Saluti alle Autorità

Porgo i più cordiali saluti di benvenuto ed un sentito ringraziamento alle Autorità religiose, istituzionali, civili e militari che hanno aderito alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di questa Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, testimoniando ancora una volta il prestigio e l'importanza della Corte dei conti.

Dal 1° settembre 2020, prima come Presidente di Sezione aggiunto e poi in qualità di titolare della funzione, al posto del Presidente Fino che, saluto e ringrazio, per la stima e la cordialità con cui mi ha accolto, ho l'onore di rappresentare la Corte dei conti, prima magistratura istituita dopo l'unità d'Italia, in una delle più importanti regioni italiane, per storia, arte, cultura, religione, tradizioni e laboriosità, come riconosciuto nel rapporto *"European Cities & Regions of the Future 2018/2019"* che ha inserito l'Emilia-Romagna tra le Top 10 regioni del sud Europa.

La Costituzione ha attribuito e riconosciuto alla Corte dei conti la funzione di garante dell'interesse pubblico e di tutela dell'erario, sia attraverso l'uniformità, la regolarità e la legalità dei bilanci, ma anche attraverso un'effettiva e concreta tutela giudiziale, sanzionando gli illeciti contabili, lo sperpero di pubblico danaro, la *"mala gestio"*, nel rispetto dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.), recepiti dal Codice di giustizia contabile.

Le due missioni intestate alla Corte dei conti, controllo e giurisdizione, mirano congiuntamente ad assicurare ai cittadini l'uso corretto di quanto essi versano con il prelievo fiscale per il necessario funzionamento della Pubblica Amministrazione, garantendo che le norme e le scelte politiche in tema di gestioni pubbliche siano puntualmente adempiute dalle Amministrazioni.

Da qui l'importanza e la rilevanza di tutte le funzioni dell'Istituto, in particolare quella giurisdizionale in materia di responsabilità erariale,

pensionistica, conti giudiziali e restanti procedimenti previsti dal codice di giustizia contabile, per i quali, ne sono certo, è fondamentale la necessaria, tempestiva e fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni presenti sul territorio regionale, anche con l'apporto dell'informatica.

Nonostante la grave emergenza sanitaria in atto, sono convinto che grazie al confronto, al dialogo ed alla collaborazione istituzionale, si potrà operare proficuamente nell'interesse generale e per il bene dei cittadini.

La cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario - analogamente a quanto avviene per le altre Magistrature - costituisce l'occasione per illustrare i risultati conseguiti dall'attività giudiziaria contabile nell'anno appena trascorso, prevede che il Presidente della Sezione giurisdizionale svolga per primo la sua relazione in forma scritta, nel rispetto della deontologia giudiziaria e della terzietà del Collegio, composto da tutti i Magistrati assegnati a questa Sezione, illustrando, nell'anno appena concluso, le innovazioni legislative che hanno riguardato la Corte dei conti e le pronunce giurisprudenziali più significative emesse in materia di responsabilità erariale contabile e pensionistica.

Al riguardo saranno evidenziate le innovazioni tecniche organizzative della Sezione conseguenti agli effetti della pandemia da Covid-19 nonché i risultati conseguiti nel 2020, superiori a quelli del 2019.

1) LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE A CAUSA DEL COVID-19

Anche l'attività della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna è stata condizionata, nel corso del 2020, dall'emergenza dovuta alla pandemia da SARS-Co-V2 (COVID-19).

L'improvviso arrivo della pandemia e la necessità di adottare nell'immediato le prime misure ha portato all'adozione di una miriade di provvedimenti normativi (decreti-legge, DPCM, ordinanze etc.) non sempre coordinati fra loro. Tuttavia, l'Istituto non ha subito alcun blocco totale delle attività.

La Corte dei conti è stata resiliente.

In fisica il termine indica *“la capacità di un materiale di conservare, mantenere o recuperare la propria struttura dopo aver subito una deformazione o uno schiacciamento, di restituire l'energia assorbita in un'interazione ritornando allo stato di partenza”*.

Il termine - dal latino *resalio* che significa saltare indietro, rimbalzare, risalire sulla barca capovolta dalle onde del mare - indica la capacità di riorganizzazione del proprio modus operandi trasformando un evento doloroso da negativo in positivo con un processo di apprendimento e di crescita.

Con l'emergenza COVID-19 il nostro tradizionale modo di lavorare è cambiato. I tradizionali moduli organizzativi sono stati profondamente modificati ed abbiamo cominciato a familiarizzare con nuovi termini, prima del COVID-19, quasi del tutto sconosciuti:

- *cloud*;
- *smart working*;
- *conference call*;
- *smart learning*.

Ma la Corte dei conti è stata pronta a recepire tale cambiamento.

Infatti, poco prima che scoppiasse l'epidemia l'Istituto aveva già trasferito sul "Cloud" (nuvola) 16 anni di dati, di protocolli, oltre 10 milioni di documenti confermandosi all'avanguardia nel processo di transizione digitale.

L'ultima migrazione compiuta dalla magistratura contabile – già pioniere nell'adozione di un approccio *cloud first*, in anticipo sugli standard raccomandati dal primo Piano triennale nel 2017 – ha riguardato la gestione dei sistemi di protocollazione. Un passaggio realizzato poco prima del *lockdown* nazionale e per il quale ha puntato sulla modalità Saas (*software as a service*), che vuol dire: applicativo accessibile da qualsiasi dispositivo.

La completa dematerializzazione dei dati ha consentito ai magistrati ed al personale amministrativo di passare in modalità *smartworking* in meno di 48 ore nel pieno della pandemia, senza compromettere le attività.

In attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, la trattazione dei giudizi presso questa Sezione è stata rinviata dal Presidente Donato Maria Fino a nuovo ruolo fino al 31 maggio 2020 (decreto presidenziale del 9 marzo 2020), termine poi prorogato al 31 luglio 2020 (decreto presidenziale del 6 maggio 2020) per i giudizi di responsabilità.

Dopo un primo ritorno alla normalità a partire dal mese di settembre 2020, a fronte della diffusione ed aumento del contagio (fine ottobre) ed allo scopo di non sospendere l'attività giurisdizionale, ho disposto (decreto presidenziale del 4 novembre 2020, adottato in attuazione dell'art. 85, c. 8 *bis*, decreto legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che le udienze in presenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna siano sostituite con quelle in modalità da remoto, secondo le indicazioni fornite dalla DGSIA della Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e 7 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.

Inoltre, al fine di eliminare l'arretrato delle udienze sospese da marzo a luglio dello scorso anno, a partire da settembre 2020 ho introdotto nuove modalità organizzative delle udienze che hanno consentito di:

- recuperare entro marzo 2021 tutti i giudizi rinviati da marzo a luglio 2020 causa Covid-19, con il raddoppio delle udienze mensili dei giudizi di responsabilità, prevedendo la formazione di doppi collegi;
- poter svolgere le udienze programmate a partire da novembre 2020 in modalità da remoto (modalità TEAMS) previa acquisizione del consenso degli avvocati, assicurando in ogni udienza la regolarità del collegamento audio video con tutte le parti, la capacità di interlocazione delle stesse con il collegio, ed il principio del contraddittorio, confermato dai partecipanti con formali dichiarazioni acquisite ai verbali di udienza.

In tal modo si è temperato sia la normativa volta a prevenire la diffusione del contagio, e sia l'esigenza di evitare la sospensione o il rinvio delle udienze, così garantendo la regolarità e la celerità della giustizia.

Per questo va il mio ringraziamento agli Ordini Forensi della Regione e agli avvocati che, prestando il loro consenso, hanno permesso l'espletamento delle udienze in una nuova modalità, fermo restando la tutela del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dei loro assistiti, nonché ai Procuratori che hanno partecipato alle udienze ed ai segretari di udienza che le hanno organizzate anche con prove di collegamento con le parti prima della celebrazione delle udienze.

Inoltre, mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi magistrati ed amministrativi della Sezione che hanno contribuito ad una maggiore produttività della Sezione nel 2020, migliorando i risultati ottenuti nel 2019, come si illustrerà nel corso della presente relazione con rinvio alle relative tabelle statistiche.

Invero, nonostante il periodo di sospensione da marzo 2020 in poi, causa Covid19, la Sezione del 2020 ha migliorato i risultati raggiunti nel 2019, anche grazie all'arrivo dal 4.6.2020 di un nuovo magistrato, primo classificato all'ultimo concorso.

Infatti, grazie all'elevato impegno ed alto senso di responsabilità dei colleghi magistrati e del personale amministrativo della Sezione nel 2020 sono stati emessi 20 provvedimenti in più rispetto al 2019 come riportato nella seguente tabella:

ANNO	SENTENZE	ORDIN. IN UDIENZA	ORDIN. FUORI UDIENZA	DECRETI	TOTALE	+/-
2019	214	48 * * n. 3 ord. a verb.	12	17	291	
2020	217	43	14	37* *10 decreti in udienza	311	+20

Inoltre, va rimarcato che nell' ultimo quadrimestre (sett-ott-nov-dic) del 2020 sono stati emessi dalla Sezione n. **167** provvedimenti pari al **53,69%** del totale annuo (n. 311):

3° QUADR. 2020	PROVVEDIMENTI RESPONSABILITÀ	PROVVEDIMENTI PENSIONISTICA	PROVVEDIMENTI IST. DI PARTE E RESE DI CONTO	TOTALE
	44	122	1	167
1° e 2° QUADR. 2020	25	95	24	144
Totale	69	217	25	311

Tale notevole risultato è stato ottenuto grazie:

- ad un maggiore utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSIA del Segretariato Generale della Corte dei conti;
- alla rideterminazione della pianta organica del personale amministrativo della Sezione con l'obiettivo di colmare nel 2021 i vuoti di organico, in attesa dei concorsi,

con le procedure di mobilità mediante comando di funzionari provenienti da altre Amministrazioni site nella regione Emilia-Romagna, e quindi espletare al meglio le competenze e gli adempimenti istituzionali di questa Sezione.

Nell' ultimo quadrimestre del 2020 è stata completata l'assegnazione al personale della Sezione di pc (lap top) portatili che ha consentito e facilitato il lavoro in *smart working*.

Va rimarcato che questa Sezione è all'avanguardia in materia di strumenti ed applicativi informatici. Non solo i fascicoli relativi ai giudizi di contabilità ma anche quelli pensionistici sono tutti digitalizzati ed acquisiti a GIUDICO.

Tale progetto (Giustizia Digitale Contabile) consiste nella realizzazione di un sistema informativo della Corte dei conti finalizzato alla completa dematerializzazione dei giudizi che si svolgono dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte, finalizzato all'introduzione del processo telematico contabile attraverso:

- la revisione e la reingegnerizzazione dei flussi di lavoro;
- la dematerializzazione del processo contabile, come per le altre giurisdizioni;
- la digitalizzazione del processo di archiviazione e conservazione della documentazione.

Il servizio potrà essere utilizzato, previa identificazione, direttamente da vari utenti:

- ❖ avvocati, che potranno accedere dall'esterno per il deposito e la consultazione della documentazione;
- ❖ amministrazioni, che potranno inviare e ricevere documentazione digitale;
- ❖ magistrati, che saranno in grado di gestire la documentazione dematerializzata e accedere al sistema in mobilità;
- ❖ personale della Corte in grado di gestire la documentazione dematerializzata.

A tal fine, nell'ambito della reingegnerizzazione del sistema informativo della giustizia digitale contabile "(GiuDiCo)", in attuazione dell'art. 6 del codice della

giustizia contabile, la Corte dei conti ha reso disponibile agli avvocati una nuova versione della piattaforma telematica per la visualizzazione e l'estrazione di copia dei documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa "*consultazione Fascicolo On Line (FOL)*". In tale piattaforma è prevista una sezione dedicata alle notificazioni e comunicazioni di atti contenenti particolari categorie di dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Lo strumento di autenticazione utilizzato sarà quello del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di cui al vigente art. 64, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), rimandando ad un secondo momento la possibilità di eventuale autenticazione anche con carta di identità elettronica ovvero carta nazionale dei servizi. Gli avvocati che intendano fruire dell'accesso on line ai fascicoli della Corte dei conti dovranno dunque dotarsi dell'identità digitale (SPID). Una volta autenticatosi al sistema mediante la propria identità digitale (SPID), ciascun legale avrà la possibilità di visionare e scaricare copia dei documenti informatici contenuti nei fascicoli on line dei giudizi per i quali, al sistema stesso, risulta registrata una procura a suo nome. Grazie all'impegno ed alla preparazione del personale amministrativo questa Sezione è in grado di poter sostituire da subito i registri cartacei con quelli informatici in applicazione dell'art. 6¹ del Codice della giustizia contabile.

¹ Art. 6 (*Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*) del Codice della giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e correttivo del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114:

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

2) LE NORME PIU' IMPORTANTI EMANATE NEL 2020

Il decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), relativamente alle funzioni della Corte dei conti, **ha introdotto nuove norme in materia di stabilità finanziaria degli enti locali, responsabilità erariale e controllo.**

All' art. 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

Al comma terzo viene previsto che:

“il comma 7 dell'articolo 243-quater² del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020.

Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale”.

Le disposizioni introdotte dall'art. 17 sono inserite nel contesto degli interventi normativi rivolti alla mitigazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria sui bilanci degli enti locali e fanno seguito alle sospensioni dei termini disposte dalla normativa emergenziale.

Art. 21 (responsabilità erariale)

In materia di responsabilità l'art. 21³ prevede infatti due misure: una chiarificatrice

² Art. 243-quater comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del disesto.

³ Art. 21 della legge 11 settembre 2020, n. 120:

ed un'altra che limita l'efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021:

- a) il primo comma dell'art. 21 - nell'aggiungere un periodo all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, contenente la disciplina generale in materia di responsabilità erariale - precisa che *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*;
- b) il secondo comma del citato art. 21, allorché limita, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, al solo dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per quanto attiene alla produzione dei danni conseguenti alla condotta attiva del dipendente pubblico. Tale limitazione è espressamente esclusa per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente; ciò al fine di sanzionare i comportamenti omissivi o inerti dei funzionari.

Circa l'applicabilità temporale di tale norma (art. 21 del decreto-legge n. 76/2020 del 16 luglio 2020 pubblicato nella G.U. n. 178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), la I Sez. Centrale di Appello con sentenza n. 234/2020 del 21.7.2020 ha escluso la possibilità di applicazione retroattiva, trattandosi di una norma di carattere sostanziale, per la quale vige il principio *tempus regit actum* di cui all'art. 11, comma 1, delle disp. prel. cod. civ..

Infatti, in tale sentenza è stato precisato che: *"la novella non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale, a differenza dei rapporti processuali che, al contrario, ben possono essere sempre regolati dalla normativa vigente al momento di pubblicazione della norma, indipendentemente dall'epoca di commissione del fatto.*

In sostanza, le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione e, quindi, si

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.»*

2. *Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*

applicano anche ai rapporti in corso e non esauriti, mentre per le norme di carattere sostanziale, come quella in esame, vige il principio di cui all'art. 11, c. 1, delle disp. prel. cod. civ..

In tal senso, Corte Cost.le 6 dicembre 2017 n. 13 e ord. 12 marzo 1998 n. 61; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre 2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n. 11844; Cass. Sez. 2, 14 ottobre 2019 n. 25837; Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 20811".

Art. 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

Con l'art. 22⁴ viene introdotta una nuova forma di controllo concomitante della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle competenti commissioni parlamentari, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.

Art. 23⁵ (Modifiche all'articolo 323 del Codice penale)

Viene definita in maniera più compiuta la fattispecie di reato, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque

⁴ Art. 22 della legge 11 settembre 2020, n. 120:

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

⁵ All'articolo 323, primo comma, del Codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

norma di legge o di regolamento bensì di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020), **ha precisato la natura giuridica del gestore degli impianti ricettivi ed alberghieri tenuto a riscuotere e riversare l'imposta di soggiorno.**

L'art. 180^{6 7} del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 ha attribuito a detti gestori la qualifica di responsabile d'imposta con obbligo di versamento al comune dell'imposta di soggiorno prelevata all'atto del soggiorno dei clienti presso la propria struttura.

⁶ Art.180 comma 3 della legge 17 luglio 2020 n.77:

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 -bis, è inserito il seguente:

«1 -ter: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

⁷ Art.180 comma 4 della legge 17 luglio 2020 n.77:

4. All'articolo 4, comma 5 -ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore di tale norma, il gestore non è più tenuto alla presentazione del conto giudiziale, fatti salvi i regolamenti comunali emanati in materia, fermo restando la responsabilità erariale in caso di omesso versamento di tale imposta comunale.

Orbene, la richiamata modifica normativa, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità erariale del gestore stesso.

In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune.

Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, e maneggiando denaro pubblico è tenuto comunque a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, *illico et immediate* numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.

Il responsabile di imposta risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell'adempimento di altri obblighi fiscali) unitamente a un altro soggetto nei confronti del quale si sia verificato il presupposto d'imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente).

In specie, l'art. 64, comma 3, d.p.r. 29.9.1973 n. 600 sancisce che: *"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa"*.

La ratio dell'istituto è determinata dall'esigenza di rendere più agevole e sicura la riscossione. L'estensione, a opera del legislatore, della responsabilità del pagamento del tributo ad altro soggetto estraneo al presupposto d'imposta

determina la natura giuridica dell'obbligazione del responsabile d'imposta: trattasi di obbligazione solidale ed accessoria a quella principale propria del soggetto passivo.

Si ricorda che la Corte dei conti, ha accertato la responsabilità erariale del notaio, responsabile d'imposta, per avere omesso di versare le imposte (sentenza n. 749/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana).

Né tale norma (art. 180 commi 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77), in assenza di specifica previsione del legislatore, può avere un'applicazione retroattiva.

Al riguardo la Corte di Cassazione – 6 sezione penale con sentenza n. 30277/2020 del 30 settembre 2020 ha affermato, tra l'altro, che:

«a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno».

Ciò, tuttavia, non vale per le condotte poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, in quanto in mancanza di norme di diritto intertemporale «siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall'entrata in vigore della novella e non per il passato».

La questione assume particolare rilevanza per le numerose strutture ricettive alberghiere presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

3) SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Tra le varie sentenze emesse dalla Corte costituzionale nel 2020 relative alle materie di competenza della Corte dei conti si ricordano la:

1) sentenza n. 61 del 2020 (responsabilità erariale) con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché il decreto delegato ha introdotto un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa, prevedendo criteri di computo del **danno all'immagine da falsa attestazione della presenza in servizio**, mediante fissazione di una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo, senza che ciò fosse consentito dalla legge di delega, la quale si limitava a prevedere una disciplina che conferisse certezza e maggiore celerità all'azione disciplinare contro i pubblici dipendenti.

Corre l'obbligo di evidenziare che questa Sezione con sentenze n. 207/2020 e n. 209/2020, nel rilevare che la pronuncia ha riguardato l'art. 55- quater, c. 3-quater, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, ritenuti costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega ex art. 76 Cost. rispetto ai principi e criteri direttivi della l. n. 124/2015 (attuata dal d.lgs. n. 116/2016), ha evidenziato che, anche dopo la menzionata sentenza n. 61 del 2020, deve ritenersi che:

- a) la fattispecie contemplata dall'art. 55-quinquies del d.lgs.165/2001 presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del danno all'immagine, dall'art. 17, comma 30 ter, decreto legge n. 78/2009;
- b) sussistono i presupposti e le condizioni dell'azione per danno all'immagine anche in mancanza di una condanna pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, perché, altrimenti, bisognerebbe irragionevolmente ammettere che il (rimasto vigente) primo periodo del comma 3-quater dell'articolo 55-

quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 (espressamente richiamato dall'articolo 55-quinquies, comma 2, che contempla, altrettanto espressamente, il risarcimento del "*danno d'immagine*" per i casi di cui qui si tratta), non abbia alcuna funzione, visto che l'obbligo di comunicazione "*al competente Procuratore regionale della Corte dei conti*" della "*sentenza irrevocabile di condanna*" è, comunque, già previsto dall'articolo 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016.

Pertanto, ad avviso di questa Sezione le statuizioni della Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 61/2020 non hanno, dunque, inciso sulla complessiva architettura del menzionato art. 55 quinquies.

- 2) **sentenza n. 115 del 2020 (controllo)** con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale all'art. 38, comma 2-ter, del DL n. 34 del 2019 2-ter in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in occasione del controllo della modifica del **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** del Comune di Reggio Calabria adottato ai sensi della citata normativa.

Invero, la Consulta, reputati fondati i motivi del ricorso solo con riguardo all'art. 38, comma 2-ter, del DL n. 34 del 2019 2-ter, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ha dichiarato il comma illegittimo in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato) "*ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi*" introduce un «*meccanismo di manipolazione del deficit che consente [...] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anzi che migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione*».

Nello specifico, «*gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. risultano [...] violati perché il*

censurato art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, esonera l'ente locale in situazione di predissesto da una serie di operazioni indefettibili per ripristinare l'equilibrio e, in particolare, dall'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, dalla ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, dalla previa definizione degli accordi con i nuovi creditori e con quelli vecchi eventualmente non soddisfatti, nonché dalla ricognizione e dimostrazione della corretta utilizzazione dei prestiti stipulati per adempiere alle pregresse obbligazioni passive».

I predetti principi risultano violati insieme all'art. 119, sesto comma, Cost. sotto il profilo dell'equità intergenerazionale, in quanto il comma 2-ter del citato art. 38 consente di utilizzare risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi per la spesa corrente, in tal modo allargando la forbice del disavanzo.

3) sentenza n. 234/2020 (pensionistica) in merito ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo).

Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato legittimo il **“raffreddamento” della perequazione nonché il contributo di solidarietà** sulle pensioni di un elevato importo **ma solo per la durata di un triennio**.

Invero, la durata quinquennale del prelievo è stata giudicata eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che non in linea rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, fissato nella legge di bilancio.

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati *«per la durata di cinque anni»*, anziché *«per la durata di tre anni»*, declaratoria dalla quale consegue la cessazione

del prelievo sulle pensioni di elevato importo al 31 dicembre 2021.

4) SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

Si segnalano quelle emanate in materia di responsabilità erariale e pensionistica.

1) Sentenza n. 24/QM/2020 depositata il 12/10/2020

In materia di **quantificazione del danno erariale, al netto o al lordo delle ritenute fiscali** Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, in applicazione della regola dei vantaggi di cui all'art. 1, comma 1bis, della legge n. 20/94 le SS.RR. con tale sentenza hanno statuito il principio che:

“la quantificazione del danno erariale, conseguente all’illecita erogazione di emolumenti in favore di pubblici dipendenti o in favore di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, in applicazione, nel caso di specie, del principio della sussistenza di autonome obbligazioni e non della cd. ‘regola dei vantaggi’, di cui all’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994”.

2) Sentenza n. 1/QM/2021 depositata il 4/1/2021

In materia di ricorsi di pensioni militari sull’applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092 del 1973 ai militari (esercito, carabinieri etc.) collocati in quiescenza.

Le Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/QM/2021, del 4 gennaio 2021, hanno statuito i seguenti principi di diritto, ovvero che:

*“La ‘quota retributiva’ della pensione da liquidarsi con il sistema ‘misto’, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con **applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%**”.*

*“Conseguentemente: l’**aliquota del 44%** non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

Tale sentenza è importante in quanto risultano pendenti presso questa Sezione al 31.12.2020 n. 158 ricorsi ex art. 54 del DPR n. 1092 del 1973 in corso di definizione secondo i principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021.

5) SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Si riportano le più significative pronunce emesse dalla Corte Suprema di Cassazione relative alla Corte dei conti.

1) Cassazione civile sez. un. - 01/04/2020, n. 7645

Le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.

Tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

2) Cassazione civile sez. un. - 01/04/2020, n. 7640

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sul giudizio del PM contabile per il deposito del conto relativo alla gestione del servizio di tickets sanitari al fine di ottenere:

- a)** il deposito del conto relativo alla gestione, da parte di una società appaltatrice, del servizio avente ad oggetto la "*contazione giornaliera*" delle somme incassate per tickets sanitari da un'azienda sanitaria locale, nonché il successivo deposito delle stesse somme presso l'istituto tesoriere;
- b)** la condanna della società al pagamento di una sanzione pecuniaria ove la società

abbia omesso di depositare il conto entro il termine fissato dalla sezione giurisdizionale regionale della stessa corte (in motivazione, si precisa che la società appaltatrice, svolgendo un servizio che comporta il maneggio di denaro pubblico, com'è quello derivante dal pagamento dei tickets sanitari, riveste le caratteristiche dell'agente contabile di fatto, tenuto, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, ad esporre la propria gestione mediante la resa del conto giudiziale).

3) Cassazione civile sez. un. - 09/04/2020, n. 7762

Il procedimento di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ha una struttura bifasica. Il procedimento di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ha una struttura bifasica, caratterizzato in un primo stadio dall'accertamento delle irregolarità contabili e in un secondo stadio dalla verifica dell'adempimento dell'obbligo per gli enti interessati dell'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

A ciò fa riscontro l'impugnabilità delle deliberazioni adottate all'esito di ciascuna fase, nonché in caso di mancato esercizio della relativa facoltà, l'acquisto di definitività giuridica da parte di tali provvedimenti, che, comportando la conclusione del procedimento, impedisce all'organo di controllo di tornare sulle proprie determinazioni ed all'ente controllato di sollecitarne una rimeditazione.

4) Cassazione civile sez. un. - 14/04/2020, n. 7824

In materia di giurisdizione della Corte dei conti sulle società in *house* il contenuto delle disposizioni statutarie prevale sulla ricorrenza in fatto dei requisiti.

La cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in *house providing*, i quali

devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto.

5) Cassazione civile sez. un. - 21/07/2020, n. 15490

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

6) Cassazione civile sez. un. - 14/09/2020, n. 19086

Sussiste la giurisdizione della Corte di conti per danno erariale quando il soggetto privato dispone in modo diverso da quello preventivato la somma erogata in suo favore, frustrando così lo scopo perseguito dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, va respinto il ricorso del presidente di una Onlus, dedicata all'assistenza dei disabili e convenzionata con la Ausl, condannato a pagare le somme che aveva distratto dalle finalità istituzionali.

Ai fini del radicamento della giurisdizione speciale, è decisiva la natura del danno risultato della mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, essendo irrilevante sia la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, sia il titolo in base al quale la gestione del denaro pubblico viene svolta.

7) Cassazione civile sez. un. - 20/10/2020, n. 22810

Alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile.

Gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimane irrilevante - invece - la natura privatistica del soggetto

affidatario del servizio così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta.

8) Cassazione civile sez. un. - 20/10/2020, n. 22811

La Corte dei conti può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia. La Corte dei conti, nell'ambito della sua giurisdizione, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che, ai sensi dell'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, devono essere ispirati a criteri di economicità e di efficacia e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità, dell'azione amministrativa.

9) Cassazione civile sez. un. - 29/10/2020, n. 23903

In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.

10) Cassazione civile sez. un. - 10/12/2020, n. 28183

Spetta al P.M. contabile il potere di esercitare, esclusivamente dinanzi alla Corte dei conti, l'azione revocatoria ordinaria al fine di realizzare la tutela del credito erariale, che non fa venire meno la legittimazione della P.A. danneggiata a far valere, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la sua iniziativa conservativa della garanzia patrimoniale dinanzi al giudice ordinario.

6) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (RESPONSABILITÀ)

Nel **2020** sono state emesse e pubblicate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna **n. 46 sentenze** complessive tra responsabilità erariale e istanza di parte di cui n. 40 sentenze di condanna al risarcimento all'Erario per complessivi € 9.953.110,59.

Anno 2020					
Sentenze pubblicate responsabilità e istanza di parte					
CONDANNA		ASSOLUZIONI	INAMM.	CESSATA MATERIA	TOTALE
Accoglimento integrale richiesta Procura	Accoglimento parziale richiesta Procura				
25	15	3	2	1	46

Da rimarcare il grande sforzo compiuto nel **terzo quadrimestre del 2020** dalla Sezione che nel depositare **n. 27 sentenze pari al 58,70%** del totale annuo (n. 46) ha ridotto, rispetto al primo quadrimestre, notevolmente i tempi intercorrenti tra la celebrazione delle udienze ed il deposito delle relative decisioni.

SENTENZE DI RESPONSABILITÀ' TEMPI INTERCORSI TRA LA DATA DELL'UDIENZA E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE ANNO 2020									
1 QUADRIMESTRE GEN-FEB-MAR-APR			2 QUADRIMESTRE MAG-GIU-LUG-AGO			3 QUADRIMESTRE SETT-OTT-NOV-DIC			TOTALE SENTENZE
≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	46
3	3	13	-	-	-	12	12	3	
15,79 %	15,79 %	68,42 %	-	-	-	44,44%	44,44%	11,11%	
Totale sentenze 1 quadr. n. 19			-			Totale sentenze 3 quadr. n. 27			
sospensione udienze causa Covid19 da marzo			sospensione udienze causa covid-19			dall' 11 novembre 2020 udienze da remoto			

Le sentenze di condanna hanno riguardato varie categorie di danno all'erario, ed al loro interno diverse tipologie di illeciti contabili, per importi, anche notevoli, arrecati a vari soggetti pubblici e privati danneggiati, come riportato nelle sottoindicate tabelle.

Anno 2020 Sentenze di condanna PER CATEGORIA DI DANNO ERARIALE			
PATRIMONIALE	IMMAGINE	DISSERVIZIO	TOTALE
21	14	5	40

Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE				
REATI PUBBLICI DIPENDENTI	ASSENTEISMO	ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVA	CONTRIBUTI	TOTALE
15	6	4	2	27
DISSESTO	SANITÀ	EQUA RIPARAZIONE (legge Pinto)	CONTENZIOSO	
2	2	2	1	7
GIOCO DEL LOTTO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	INCARICHI	INCIDENTI	
1	1	1	1	4
ONERI comunali di costruzione	INDEBITO RIMBORSO SPESE LEGALI (Del. 24.10.27 Sez. Contr.)			
1	1			2
TOTALE				40

Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE		
N. SENTENZE	TIPOLOGIA DI DANNO	IMPORTO SENTENZA DI CONDANNA
15	Da reati pubblici dipendenti	€ 1.077.803,92
6	Assenteismo	€ 40.797,26
4	Extra attività lavorativa	€ 128.517,55
2	Contributi	€ 288.931,61
2	Dissesto	€ 6.949.808,85
2	Equa riparazione legge pinto	€ 13.805,77
2	Sanità	€ 813.482,28
1	Contenzioso	€ 600.000,00
1	Imposta di soggiorno	€ 1.576,50
1	Incarichi	€ 12.250,00
1	Incidenti	€ 513,44
1	Omesso versamento gioco del lotto	€ 12.383,92
1	Oneri urbanizzazione mancato adeguamento	€ 6.500,00
1	Indebito rimborso spese legali (del. Sez. di contr. 24.10.2017)	€ 6.739,49
40	totale	€ 9.953.110,59

Anno 2020 Sentenze di condanna IMPORTO PER CATEGORIA DI DANNO			
PATRIMONIALE	IMMAGINE	DISSERVIZIO	TOTALE
€ 9.402.665,65 €	€ 536.700,00	€ 13.744,94	€ 9.953.110,59

Anno 2020 Sentenze di condanna RIPARTITE PER IMPORTO DI DANNO				
Fino ad € 1.000,00	tra € 1.001,00 e € 10.000,00	tra € 10.001,00 e € 100.000,00	Oltre € 100.000,00	TOTALE
4	15	15	6	40

Anno 2020 Sentenze di condanna PER AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA				
ERARIO	ENTI LOCALI	ENTI PREVIDENZIALI	SOGGETTI PRIVATI	TOTALE
16	22	1	1	40

Ulteriore conferma dell'elevata produttività della Sezione nel 2020 si rinviene nella riduzione dei tempi per l'apertura dei giudizi e nel deposito delle sentenze dopo la celebrazione delle relative udienze, soprattutto nel terzo quadrimestre del 2020.

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' APERTI NEL 2020 n. 76		
Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi primo quadrimestre 14 GIUDIZI	Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi secondo quadrimestre 17 GIUDIZI	Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi terzo quadrimestre 45 GIUDIZI
19 giorni	26 giorni	17 giorni

TOTALE SENTENZE DI RESPONSABILITA' E A ISTANZA DI PARTE DEPOSITATE NEL 2020 n. 46			
primo quadrimestre	secondo quadrimestre	terzo quadrimestre	TOTALE SENTENZE
19 sentenze (18+1*)	0 sentenze **	27 sentenze	46
Tempi medi di deposito sentenze da udienza 62 giorni	Tempi medi di deposito sentenze da udienza n.c.	Tempi medi di deposito sentenze da udienza 31 giorni	

*istanza di parte

** sospensione causa Covid-19

In materia di responsabilità erariale, in particolare, si richiamano le seguenti pronunce:

Sentenza n. 17/2020 (*applicazione immediata dell'art. 1, comma 1 sexies, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, a fattispecie commesse successivamente alla sua entrata in vigore*)

La **sentenza n. 17 del 2020** ha affrontato l'eccezione d'inapplicabilità, ad una richiesta di risarcimento del danno all'immagine, dell'art.1, c. 1 *sexies*, l. 14 gennaio 1994, n. 20 in quanto novellato dall'art. 1, c. 62, l. 6 novembre 2012, n. 190 e quindi in epoca successiva ai fatti di cui è causa.

Il Collegio ha ritenuto che il c. 1 *sexies* dell'art. 1 della predetta legge n. 20/1994 sia una disposizione di immediata applicazione in tutti i giudizi avanti alla Corte dei conti aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno all'immagine.

Tale affermazione di principio si fonda su evidenze logiche che derivano sia dalla lettera della norma in questione, sia dalla ragionevole valutazione dell'impatto della norma sui tempi di applicazione della stessa alle fattispecie susseguenti alla sua entrata in vigore.

Infatti, il menzionato c. 1 *sexies* afferma che il parametro presuntivo del *duplum* (vincibile con la prova contraria fornita da parte attrice) trova applicazione "*nel giudizio di responsabilità*", intendendo, come tale, il giudizio in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa anticorruzione o che si apra successivamente, purché avente ad oggetto il danno all'immagine.

Quindi, prescindendo dalla collocazione sistematica della norma nelle categorie classiche (sostanziale o processuale) da cui ne deriverebbe un'applicazione differita o immediata, l'inserimento nell'ambito delle c.d. "*misure anticorruzione*" (contenute nella l. n. 190/2012) determina che l'applicazione della stessa debba ritenersi diretta, effettiva ed attuale in tutti i giudizi avanti alla Corte dei conti, sia quelli pendenti al momento della sua entrata in vigore, sia, a maggior

ragione, quelli instaurati successivamente. Ne consegue che l'introduzione del criterio presuntivo del *duplum*, se attribuito ai giudizi in corso o che si aprono successivamente alla sua entrata in vigore, ben può riferirsi a condotte che, necessariamente, si sono svolte prima del 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 190/2012).

Diversamente opinando, l'applicazione di detta norma verrebbe immotivatamente ed illogicamente differita nei giudizi nei quali si discute di condotte consumate dopo il 28 novembre 2012 che, alla luce delle tempistiche di persecuzione delle fattispecie di danni erariali, specialmente nel caso del danno all'immagine, verrebbero posticipate di diversi anni atteso che non si può prescindere dall'avvenuto passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la quale segue i tempi spesso dilatati della Giustizia ordinaria ed interviene anche a distanza di diversi anni dalla commissione del fatto.

La Sezione, pertanto, non vede motivi ostativi nell'applicazione del criterio, sia pure presuntivo, della parametrizzazione del danno all'immagine al doppio dell'illecita utilità conseguita dal reo anche se le condotte di cui si discute si riferiscono ad un periodo precedente all'entrata in vigore della norma che lo ha previsto.

In ciò, non si ravvisa l'introduzione di alcun parametro peggiorativo della posizione del convenuto (che, in alcuni precedenti della Corte dei conti, ha giustificato l'irretroattività del parametro), ma, paradossalmente, una tutela avverso l'utilizzo indiscriminato o non fondato del principio equitativo che, talvolta, può condurre, come detto, a condanne di gran lunga superiori, in termini monetari, al doppio delle utilità illegalmente estorte o concordate, specialmente nei casi di piccola rilevanza economica.

Sentenza n. 152/2020 (*pronuncia in tema di occultamento doloso del danno e suoi presupposti*)

Con la sentenza **n. 152 del 2020**, la Sezione ha affrontato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale con riferimento ad un possibile occultamento doloso del danno nell'ambito di una contestazione d'incarichi extraistituzionali effettuati senza autorizzazione dell'ente locale di appartenenza del pubblico dipendente.

Nel caso di specie, parte convenuta riteneva che non fosse stato realizzato alcun occultamento doloso del danno per la conoscibilità oggettiva delle collaborazioni extraistituzionali, effettuate *coram populo* ed in favore di soggetti di cui lo stesso ente locale risultava socio o compartecipe.

La Sezione ha evidenziato che, nel caso di doloso occultamento del danno, quale applicazione pratica del principio enunciato dall'art. 2941, n. 8, c.c., sussistono due orientamenti contrapposti:

1) la prescrizione decorre dal momento della conoscenza effettiva del danno, di norma nelle condotte caratterizzate da dolo e penalmente rilevanti, in quanto l'illecito si perfezionerebbe dal momento in cui esso si rivela all'esterno, e laddove vi sia un obbligo giuridico di informare la pubblica amministrazione, il doloso occultamento può realizzarsi anche mediante una condotta omissiva su atti dovuti, con un contegno silente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di comunicazione di attività extraistituzionali che richiedono l'autorizzazione;

2) per configurare un occultamento doloso del danno, non sarebbe sufficiente una condotta, anche dolosa, in violazione degli obblighi di servizio, ma risulta necessario un "*quid pluris*" consistente in una condotta specifica, ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno.

Il Collegio ha ritenuto fondato quest'ultimo orientamento, recentemente confermato dalla sentenza della Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti n. 200/2020 del 3 settembre 2020 in cui ai fini della dimostrazione dell'occultamento doloso occorre la sussistenza di riferimenti fattuali e soprattutto probatori.

Ciò premesso, il Collegio ha stabilito che per l'occultamento doloso debba esserci, nella fattispecie, una condotta, di natura dolosa, ulteriore e successiva alla consumazione del danno specificamente finalizzata ad occultare sia il conferimento dell'incarico da parte del soggetto esterno, sia lo svolgimento dello stesso in un contesto pubblico, sia, infine, della percezione del compenso ad esso correlato.

Sentenza n. 16/2020 (*ipotesi di danno all'immagine di una dipendente di un Ateneo per assenteismo a seguito di sentenza penale di condanna irrevocabile*)

Con la **sentenza n. 16 del 2020**, la Sezione ha condannato al risarcimento del danno all'immagine ex art. 55 *quinquies* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una ex dipendente di un Ateneo che, dopo aver registrato l'ingresso presso la sede di lavoro, si recava all'esterno presso bar, palestre, centri commerciali ed altri luoghi non attinenti all'attività lavorativa apparentemente senza alcuna giustificazione istituzionale.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per il risarcimento del danno all'immagine secondo la giurisprudenza seguita da questa Sezione (Sez. Emilia-Romagna, n. 73/2017, 98/2017, 105/2017, 7/2018), ovvero la commissione di un reato in danno di una pubblica amministrazione (nella fattispecie art. 640, c. 2, c.p., truffa ai danni del Ministero dell'Università e della Ricerca per il tramite dell'amministrazione dell'Università per l'indebita erogazione di emolumenti a fronte di false attestazioni di presenze in servizio), accertato con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, la sentenza di condanna ex artt. 444 e ss. c.p.p. deve ritenersi equiparata, ai fini risarcitori, ad una sentenza di condanna emessa a seguito del dibattimento in quanto detto tipo di pronuncia esclude a priori la sussistenza di circostanze per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e il Giudice penale ha comunque acclarato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. ordinario e l'imputata. In tal senso, appare dimostrato l'elemento soggettivo del dolo per l'evidente

coscienza e volontà nella realizzazione dell'evento dannoso.

Sempre con la **sentenza n. 16 del 2020**, la Sezione ha condannato parte convenuta al risarcimento del danno da disservizio, che ricorre laddove l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità o risultati che ordinariamente possono essere attese dall'impiego di determinate risorse. Pertanto, il disservizio determina uno spreco delle stesse e dunque finisce per incidere negativamente su efficienza, efficacia e produttività della pubblica amministrazione in termini di maggiori costi per il personale e risorse economiche impiegate.

La Sezione ritiene, infatti, che la condotta abbia determinato sicuramente un maggior costo ai danni dell'Università di appartenenza, in quanto l'amministrazione non ha ricevuto regolarmente la controprestazione lavorativa che si attendeva dalla convenuta, impegnata in attività personali in orario di servizio, senza dedicarsi ai compiti alla stessa assegnati essendosi illecitamente sottratta ai suoi doveri d'ufficio con metodi fraudolenti. Tale condotta ha reso necessario lo svolgimento di complesse attività d'indagine delegate alla Guardia di Finanza onde accertare le assenze dal lavoro anche con attività di pedinamento nell'arco di un periodo di quasi un anno, con evidente dispendio di risorse economicamente valutabili in danno della collettività.

Nella sentenza in esame è stata effettuata in via equitativa una quantificazione del danno erariale complessivo che si discosta dalla richiesta formulata in atto di citazione, in quanto è stato considerato, nella definitiva determinazione delle due voci di danno (all'immagine e da disservizio), sia il fatto che gli articoli di stampa prodotti da parte attrice riguardano episodi generali relativi ai casi di assenteismo nell'Università, dove i riferimenti specifici sono comunque contenuti, sia il fatto che, come si evince dall'attività d'indagine della Guardia di Finanza, le assenze imputate alla convenuta sono minime e spalmate su un arco di tempo considerevole.

Sentenze nn. 17/2020, 18/2020 e 153/2020 (*sui presupposti di perseguibilità del danno all'immagine a seguito di sentenza penale irrevocabile per reati che siano "offensivi" nei confronti della pubblica amministrazione*)

Con le sentenze **nn. 17, 18 e 153 del 2020**, la Sezione ha confermato il suo orientamento in materia di danno all'immagine nei confronti di un dirigente del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti della Motorizzazione Civile, condannato in via definitiva per il reato di concussione, e nei confronti di due ex Carabinieri condannati per reati propri, previsti dall'Ordinamento penale militare.

Ripercorrendo rapidamente l'evoluzione del panorama legislativo in materia, il Collegio rileva che la prima norma in tema di danno all'immagine è stato l'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, successivamente modificato con d.l. n. 103/2009, convertito in l. n. 141/2009, il quale affermava la possibilità di esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione unicamente nei soli casi e nelle ipotesi previste dall'art. 7 l. n. 97/2001. Detta norma prevedeva l'onere della comunicazione al Procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione al fine di promuovere l'azione per responsabilità amministrativa. Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 è stato inserito il c. 1 *sexies* nell'art. 1, l. 20/1994, a norma del quale:

" ... l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente".

La particolarità della citata disposizione normativa è il riferimento generico ai *"reati contro la pubblica amministrazione"* che, in base ad una prima lettura, avrebbe indotto ad ampliare la gamma delle fattispecie criminosi atte ad intraprendere un'azione per danno all'immagine, non più, quindi, essere limitata alle strette ipotesi di cui agli artt. 314-355 *bis* c.p., ma estesa ad ogni reato potenzialmente

offensivo dell'immagine dell'operato pubblico.

Il quadro normativo sin qui delineato è stato profondamente innovato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, con forti ripercussioni sulla disciplina sostanziale e sui presupposti dell'azione del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Infatti, l'art. 4 all. 3 del d.lgs. n. 174/2016 ha espressamente abrogato, alla lett. g), l'art. 7, legge n. 97/2001, e, alla lett. h), il primo periodo dell'art. 17, c. 30 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009.

L'immediata conseguenza sull'assetto normativo in esame è lo svuotamento del richiamo alle fattispecie penali che, in base all'art. 17, c. 30 ter, d.l. 78/2009, consentivano alla Procura contabile l'apertura delle indagini per danno all'immagine.

Pertanto, le uniche norme attualmente in vigore da cui trarre utili indicazioni per la disciplina dell'azione erariale relativamente al danno all'immagine sono contenute nell'art. 1, c. 1 *sexies*, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione, e nell'art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 174/2016, che statuisce:

“La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio”.

Il menzionato art. 1, c. 1 *sexies*, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 190/2012, pur fornendo all'interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l'azione contabile.

La norma, infatti, fa espresso riferimento al danno all'immagine come *“...derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”.*

Per il Collegio, le condizioni, cumulative e non alternative, sono le seguenti:

- 1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione inteso in senso ampio, con caratteristiche di *“offensività”* dell'apparato pubblico e non più

limitato alle sole ipotesi di cui al corrispondente titolo del Codice penale;
2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato.

Per quanto attiene ai reati previsti dal codice penale militare di pace consumati da due ex Carabinieri, di cui è stata acclarata la consumazione con sentenza passata in giudicato, questi sono da ritenere non solo “delitti propri”, stante il necessario presupposto dell'appartenenza alle Forze Armate per la loro applicazione, ma anche fortemente offensivi della reputazione e della pubblica stima dell'amministrazione della quale i due convenuti erano, all'epoca dei fatti, dipendenti, e, come tali, atti a generare un danno all'immagine.

Ricorre la condizione dell'accertamento del reato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato anche laddove il giudice penale di appello, con sentenza irrevocabile, pur dichiarando il non luogo a procedere per prescrizione, conferma l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine alla commissione del reato. In tal caso l'“*affievolimento*” dell'effetto penale tipico connesso alla causa estintiva del reato per prescrizione lascia integre le tutele apprestate per la difesa degli interessi risarcitori del soggetto passivo.

Sentenza n. 90/2020 (*applicabilità dell'art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 e conseguenze della sentenza Corte costituzionale n. 61/2020*)

Con la **sentenza n. 90 del 2020** in materia di danno derivante dalla falsificazione di permessi sindacali, la Sezione ha negato l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti, secondo il Collegio, la tipizzazione *ex ante* di condotte rilevanti ai fini della responsabilità erariale del pubblico dipendente o del soggetto legato da rapporto di servizio impedisce di dilatare lo spettro dei contegni suscettibili di addebito, pena la violazione del canone di cui all'art. 14 delle Preleggi. Le norme derogatorie al tradizionale assetto della responsabilità amministrativa, per come delineato dalla l. n. 20 del 1994, non potrebbero, infatti, essere applicate “*oltre i casi*

[...] in esse considerati”.

Sempre con la **sentenza n. 90 del 2020** la Sezione si è soffermata sull’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 sulla conformazione del danno all’immagine di cui all’art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Collegio ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale, da parte della citata sentenza, dell’art. 55 *quater*, c. 3 *quater*, d.lgs. n. 165/2001 al quale l’art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001 rinviava, riconduce anche quest’ultimo disposto al di fuori dell’alveo della responsabilità puramente sanzionatoria, così onerando la Procura contabile alla prova del *quantum debeatur*, con l’ausilio del criterio oggettivo (che si risolve nella valutazione della gravità del fatto e del fenomenico atteggiarsi della condotta), di quello soggettivo (imperniato sulla posizione ricoperta dalla parte convenuta, con riferimento all’importanza della sua funzione e dalla delicatezza dei suoi compiti) e di quello sociale (in relazione al grado di diffusività dell’episodio, specie per come veicolato dagli organi di stampa).

Pur avendo i parametri di valutazione del danno all’immagine (al di fuori dei casi in cui vi siano state percezioni di denaro o di valori patrimoniali di altra utilità, rilevanti ai fini dell’art. 1, c. 1 *sexies* della l. n. 20 del 1994, che fissa il criterio, pure soltanto presuntivo, del *duplum*) carattere necessariamente equitativo, non può ammettersi che difettino *in toto* criteri, pur tendenziali, di riferimento, destinati a spaziare dalla gravità del fatto, al concreto atteggiarsi della condotta, alla sua eventuale reiterazione nel tempo, sino alla qualifica rivestita dall’autore dell’illecito.

Sentenza n. 152/2020 (*incarichi esterni di un addetto stampa comunale*)

Con sentenza **n. 152 del 2020** la Sezione si è occupata di un caso di danno erariale conseguente all’effettuazione di incarichi extraistituzionali in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Si trattava di un caso di attività giornalistica svolta da un addetto stampa di un ente locale, in violazione dell'art. 9, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150 (*"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni"*).

Nella citata sentenza la Sezione ha ripercorso la normativa vigente in materia di incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti per i dipendenti pubblici (art. 60, T.U. n. 3/1957; art. 53 d.lgs. n. 165/2001), affermando che dette norme tendono ad impedire che il dipendente pubblico si ponga, per ragioni professionali perfettamente lecite e consentite dall'ordinamento (con esclusione delle attività commerciali o imprenditoriali), in diretto contrasto con gli interessi della pubblica amministrazione di appartenenza.

Ma l'art. 9, c. 4, legge 7 giugno 2000, n. 15 vieta agli addetti stampa degli enti pubblici di esercitare attività giornalistica per la durata dell'incarico, e per tale motivo la Sezione ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del convenuto a titolo di colpa grave per non aver correttamente interpretato la normativa di settore, nonostante l'esperienza del soggetto nel settore della comunicazione giornalistica negli enti locali.

Sentenza n. 207/2020 (*fattispecie in riassunzione di danno all'immagine conseguente alla violazione dell'art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 e rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020*)

Con la sentenza **n. 207 del 2020** (i cui principi motivazionali sono ripresi anche nella coeva **sentenza n. 209 del 2020**), in un giudizio in riassunzione ex art. 199, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, la Sezione ha condannato per danno all'immagine un dipendente comunale con la qualifica di "addetto tecnico" in una fattispecie di assenteismo fraudolento e ingiustificato dal luogo di lavoro pubblico.

In particolare, il convenuto è stato riconosciuto autore di un danno all'immagine cagionato da plurimi episodi di falsa attestazione della propria presenza in servizio, con illecito affidamento del proprio cartellino segnatempo a diversi colleghi, che lo timbravano in sua vece per far figurare il convenuto presente in ufficio quando in

realtà non lo era.

È risultato, altresì, che il predetto abbia effettuato illegittime timbrature nella macchina segnatempo di cartellini di presenza non suoi per far figurare presenze in ufficio di altri dipendenti. Le uscite dall'ufficio venivano adoperate per il disbrigo di questioni a carattere personale o per la frequentazione di una palestra.

Sono emersi anche tre episodi di utilizzo a fini personali di una autovettura, in disponibilità del Comune.

In primo grado questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza n.165/2018, in continuità con il proprio precedente indirizzo, aveva accolto la domanda limitatamente alla sola posta di danno patrimoniale prospettata dalla procura attrice, mentre l'ha dichiarata nulla riguardo alla seconda posta relativa al danno all'immagine per insussistenza dei requisiti di procedibilità dell'azione erariale.

Ciò in quanto, l'art. 4, all. 3, del d.lgs. n. 174/2016 ha espressamente abrogato, alla lett. g), l'art. 7 della legge n. 97/2001 e, alla lett. h), il primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009. L'immediata conseguenza, per il Collegio di primo grado, sarebbe lo svuotamento del richiamo alle fattispecie penali che, in base all'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009, consentivano alla Procura l'apertura delle indagini per danno all'immagine. Per questo motivo l'unica fonte normativa da cui si possono trarre indicazioni per disciplinare l'azione erariale per il danno all'immagine resterebbe l'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012 che, secondo il Collegio, pur fornendo all'interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l'azione contabile. La norma, infatti, fa espresso riferimento *“al danno all'immagine come derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”*.

La Seconda Sezione d'Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 48/2020 del 2 marzo 2020, accoglieva l'appello della Procura avverso la sentenza n. 165 del 2018 e per l'effetto rimetteva la controversia a questa Sezione territoriale *“affinché valuti, nel merito, la domanda di risarcimento del danno all'immagine promossa dal Procuratore regionale”*.

In particolare, contrariamente a quanto reputato dal Giudice di prime cure, ha, tra l'altro, ritenuto che la fattispecie contemplata dall'art. 55-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. *“danno all'immagine”*, dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.

Nel giudizio in remissione la Sezione ha ritenuto di modificare il proprio precedente indirizzo e di condividere l'orientamento della Sezione di appello remittente.

Circa l'incidenza della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 sulla controversia, il Collegio, nel rilevare che la pronuncia ha riguardato l'art. 55- quater, c. 3-quater, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, ritenuti costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega ex art. 76 Cost. rispetto ai principi e criteri direttivi della l. n. 124/2015 (attuata dal d.lgs. n. 116/2016), ha evidenziato che, anche dopo la menzionata sentenza n. 61 del 2020, deve ritenersi che:

- a) la fattispecie contemplata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del danno all'immagine, dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. legge n. 78/2009;
- b) sussistono i presupposti e le condizioni dell'azione per danno all'immagine anche in mancanza di una condanna pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, perché, altrimenti, bisognerebbe irragionevolmente ammettere che il (rimasto vigente) primo periodo del comma 3-quater dell'articolo 55-quater del

decreto legislativo n. 165 del 2001 (espressamente richiamato dall'articolo 55-*quinquies*, comma 2, che contempla, altrettanto espressamente, il risarcimento del "danno d'immagine" per i casi di cui qui si tratta), non abbia alcuna funzione, visto che l'obbligo di comunicazione "al competente Procuratore regionale della Corte dei conti" della "sentenza irrevocabile di condanna" è, comunque, già previsto dall'articolo 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016.

Le statuizioni della Corte costituzionale non hanno, dunque, inciso sulla complessiva architettura del menzionato art. 55 *quinquies*.

Ne consegue che, indubbiamente, la sentenza penale irrevocabile di condanna non è presupposto necessario per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine nei casi riconducibili all'articolo 55 *quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

La Seconda Sezione d'Appello della Corte dei conti con la sentenza n. 48 del 2020 ha accolto l'appello della Procura e per l'effetto ha rimesso la controversia alla Sezione territoriale *"affinché valuti, nel merito la domanda di risarcimento del danno all'immagine promossa dal Procuratore regionale"*.

Quindi, fermo restando che l'accertamento delle condotte contestate e di cui è causa nonché la loro dolosità sono coperti dal giudicato, in sede di giudizio in rimessione occorre tenerne conto ai soli fini dell'accertamento della sussistenza del danno all'immagine e, in caso affermativo, della determinazione dell'entità dello stesso. Sulla quantificazione del danno all'immagine in questa fattispecie, il Collegio ha affermato che in questi casi occorre procedere ad una valutazione equitativa, tenendo presente gli indicatori di elaborazione giurisprudenziale:

- 1)il criterio sociale (l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale, anche per effetto del *"clamor fori"* e dell'eco giornalistica dell'accaduto, dell'immagine negativa dell'Amministrazione interessata e l'entità del discredito, da questa subito);
- 2)il criterio oggettivo (intrinseca idoneità del fatto ad arrecare un pregiudizio di

tipo reputazionale al soggetto passivo per la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente e l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi);

3) il criterio soggettivo (connotati della condotta dell'agente e ruolo dello stesso nell'ambito della struttura amministrativa).

7) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (PENSIONISTICA)

Nel 2020 sono state emesse e pubblicate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna **n. 171 sentenze** in materia pensionistica così ripartite:

Anno 2020			
Sentenze pubblicate			
PENSONI CIVILI	PENSIONI MILITARI	PENSIONI DI GUERRA	TOTALE
26	143	2	171

con i seguenti esiti:

Anno 2020						
Esiti sentenze pubblicate						
ACCOGL.	PARZIALE ACCOGL.	RIGETTO	INAMMISS.	DIFETTO DI GIURISDIZIONE	CESSATA MATERIA	TOTALE
121	5	27	13	3	2	171

Nonostante che a causa del Covid 19, primo stato di emergenza da marzo a maggio 2020, sono state rinviate n. 7 udienze, **le sentenze pubblicate nel 2020 (n. 171) sono state 12 in più** rispetto a quelle emesse nel 2019, anno in cui sono state pubblicate n. 159 sentenze.

Inoltre, va rimarcato che nonostante l'emergenza sanitaria in atto, con conseguente ampliamento dei tempi per:

- l'acquisizione del fascicolo amministrativo all' INPS ex gestione INPDAP;
- l'esito degli accertamenti medici disposti presso le Commissioni mediche e l'Ufficio medico legale del Ministero della Salute che hanno avuto grandi difficoltà ad effettuare visite mediche in presenza, comunque sono stati contenuti i tempi di definizione dei ricorsi pensionistici;
- ordinanze interlocutorie;
- istanze di provvedimenti cautelari;

- ulteriori richieste istruttorie;
- rimessione nei termini;

e con una scopertura di 3 magistrati (giudice unico per le pensioni) pari al 33,33 % rispetto all'organico di diritto, nel 2020 sono stati definiti con sentenza l'86,55% dei ricorsi entro 360 giorni dalla data di assegnazione dei relativi fascicoli.

Anno 2020							
Tempi definizione ricorsi pensionistici con sentenza							
SENT. PUBBLICATE ENTRO 180 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE ENTRO 240 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE ENTRO 360 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE OLTRE 360 gg. DALL'ASSEGNAZIONE	
n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.
26	15,20%	50	29,24%	72	42,11%	23	13,45%

Non solo ma va sottolineata anche la **rapidità nel deposito delle sentenze del giudice unico per le pensioni che per l'84,80% (pari a n. 145 sentenze) è avvenuto entro 15 giorni dalla celebrazione della relativa udienza.**

Anno 2020					
Tempi pubblicazione sentenze su ricorsi pensionistici					
SENT. PUBBLICATE ENTRO 15 gg. DALL'UDIENZA		SENT. PUBBLICATE TRA 16 e 30 gg. DALL'UDIENZA		SENT. PUBBLICATE OLTRE 30 gg. DALL'UDIENZA	
n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.
145	84,80%	15	8,77%	11	6,43%

In materia pensionistica le principali questioni trattate hanno riguardato l'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 per il calcolo della misura del trattamento pensionistico del personale militare, richiesta da numerosi ricorrenti per i quali l'I.N.P.S. ha applicato l'art. 44 del predetto d.p.r. n. 1092/1973 previsto per il personale civile.

La Prima Sezione d'Appello della Corte dei conti, con ordinanze nn. 26 e 27 del 14

ottobre 2020, nel ravvisare un contrasto interpretativo nelle decisioni di secondo grado con particolare riferimento alle sentenze nn. 40 e 43 del 2020 della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana, ha sollevato ex artt. 11, c. 3, e 114, primo comma, d.lgs. n. 174/2016 le questioni di massima:

- ❖ n. 711/SR/QM/SEZ;
- ❖ n. 712/SR/QM/SEZ);

rimettendo la questione alle Sezioni Riunite, al fine di stabilire:

- a) se il beneficio previsto dal menzionato art. 54 spetti o meno al personale militare collocato a riposo con un'anzianità di servizio superiore a vent'anni;
- b) in altri termini se la "*quota retributiva*" della pensione da liquidarsi con il sistema "*misto*" per i militari che al 31.12.1995 vantavano un'anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni debba essere calcolata invariabilmente al 44 per cento;
- c) oppure se debba esser determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995 con applicazione del coefficiente per ogni anno utile;
- d) ed in caso di spettanza del beneficio di cui all'art. 54 ai militari cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità, la quota del 44 per cento sia applicabile per la "*quota retributiva*" in favore dei pensionati che al 31.12.1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a quindici anni.

Come ricordato su tali problematiche è intervenuta la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ.

Altre questioni hanno riguardato la disciplina dell'ausiliaria, in particolare in tema dell'aumento del montante contributivo ai sensi dell'art. 3 c. 7 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, l'affermazione della giurisdizione contabile, in materia di domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, finalizzata al futuro riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, i profili concernenti la tempestività della domanda di concessione del trattamento

privilegiato tabellare, ai sensi degli artt. 167 e 169 del d.p.r. n. 1092/1973.

In significative sentenze la Sezione ha deciso il riconoscimento dell'equiparazione della frequentazione del Conservatorio di musica ai corsi di laurea universitari ai fini del riscatto ex art. 13, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 e la sospensione del giudizio pensionistico nei ricorsi avverso l'applicazione dell'art. 1, comma 261, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto una riduzione temporanea ai trattamenti più cospicui, dell'art. 1, comma 260, legge n. 145/2018, che ha imposto un blocco alla rivalutazione dei menzionati trattamenti.

Tra le varie decisioni, maggiormente significative, si segnalano:

Sentenza n. 27/2020 (*sulla valutazione dei contributi eccedenti il raggiungimento del limite dell'80 per cento*)

Sentenza n. 27 del 2020: la Sezione ha ritenuto che per le pensioni liquidate con il sistema retributivo puro, di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, e secondo il criterio del duplice calcolo, previsto dalla nota operativa I.N.P.S. n. 26/2008 per coloro che siano stati collocati in congedo con un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, è preclusa la valutazione dei contributi eccedenti il raggiungimento del limite dell'80 per cento della base pensionabile (pur non essendo ciò incompatibile con la valutazione di contributi eccedenti il periodo di 40 anni, in base alle aliquote di rendimento tempo per tempo vigenti), essendo vincolante, in materia, il disposto dell'art. 54, comma 7, del d.p.r. n. 1092/1973, per il quale "la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile".

Sentenza n. 60/2020 (*sui presupposti per la reversibilità di orfano maggiorenne nelle pensioni di guerra*)

Sentenza n. 60 del 2020: in tema di pensioni di guerra il G.U.P. ha stabilito che per il riconoscimento del diritto alla reversibilità per l'orfano maggiorenne, la normativa vigente stabilisce che sia riscontrata la condizione di inabilità assoluta a "qualsiasi" proficuo lavoro a prescindere dall'età dell'orfano. Se, infatti,

originariamente l'art. 45, d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, faceva riferimento più genericamente alla condizione di inabilità e conteneva una presunzione a favore degli orfani ultrasessantacinquenni, successivamente, l'art. 6, l. 6 ottobre 1986, n. 656, ha stabilito che *“l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età”*.

Sentenze nn. 45/2020, 66/2020, 67/2020, 105/2020, 106/2020, 107/2020, 110/2020, 111/2020, 155/2020, 156/2020, 158/2020 e 159/2020 (in tema di applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 al personale militare)

Sentenze nn. 45, 66, 67, 105, 106, 107, 110, 111, 155, 156, 158 e 159 del 2020: in materia di applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 al personale militare, in luogo dell'art. 44 del medesimo decreto come da liquidazione del trattamento pensionistico ad opera dell'I.N.P.S.

Il G.U.P. ha accolto i ricorsi degli ex appartenenti al personale militare con un'anzianità al 31.12.1995 compresa tra quindici e venti anni di servizio sul presupposto che l'art. 44 è inserito nel Capo I rubricato “Personale civile”, mentre l'art. 54 rientra nel successivo Capo II dedicato al “Personale militare”.

Quest'ultima disposizione, che si differenzia da quanto disposto dall'art. 44 del medesimo D.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, appare strettamente correlata all'art. 52, comma 1, che prevede per il personale:

a) militare, un servizio utile di almeno quindici anni per accedere al normale trattamento pensionistico;

b) civile, invece, l'anzianità minima necessaria per accedere all'ordinario trattamento pensionistico è di anni venti, ai sensi dell'art. 42, c. 2, salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con quindici anni di servizio effettivo, nelle specifiche e tassative fattispecie previste.

Sentenza n. 78/2020 (*giurisdizione del Giudice amministrativo per mancato riconoscimento di causa di servizio*)

Sentenza n. 78 del 2020: non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, bensì del giudice amministrativo, la controversia concernente il recupero dell'indebito relativo alla corresponsione per intero degli emolumenti di carattere fisso e continuativo durante il periodo di aspettativa per infermità, nel caso di successivo mancato riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio, ai sensi dell'art. 39 c. 3 del d.p.r. 16 aprile 2009, n. 51.

La Sezione ha infatti riconosciuto che il suddetto giudizio non riguarda prestazioni di carattere pensionistico, ma che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego con l'ente datore di lavoro, in quanto tali attratte nella giurisdizione amministrativa.

Sentenza n. 130/2020 (*ricorso per disapplicazione norma su blocco rivalutazione alla luce della sentenza Corte costituzionale n. 234/2020*)

Sentenza n. 130 del 2020: il G.U.P. ha rigettato un ricorso per la disapplicazione dell'art. 1, commi 260 e ss. l. 30 dicembre 2018, n. 145 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020.

Con detta decisione il Giudice delle Leggi ha stabilito che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi da 260 a 268 della legge n.145/2018, prospettate da parte ricorrente per violazione degli articoli 2, 3, 36, 38, 42, 81, 117, c. 1, della Costituzione, osservando che sono legittimi tanto gli interventi limitativi della perequazione previsti dall'art.1, c. 260 della legge n.145/2018 (cd. raffreddamento della perequazione) quanto il prelievo sulle pensioni superiori a 100.000 euro lordi, previsto dall'art.1, comma 261, della legge n.145/2018, per il triennio 2019/2021(cd. contributo di solidarietà).

Sentenza n. 154/2020 (*sul diritto al riscatto degli anni di frequenza di un Conservatorio musicale*)

Sentenza n. 154 del 2020: con questa decisione il G.U.P. ha riconosciuto il diritto al riscatto del diploma conseguito presso un Conservatorio di musica ex art. 13, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973, trattandosi di un corso di studi per accedere al quale l'art. 2, c. 5, l. 21 dicembre 1999, n. 508, richiede il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, come tale, può esser equiparato ad un corso di laurea universitario.

8) RITI ALTERNATIVI - RISULTATI CONSEGUITI

Nonostante il periodo di sospensione delle attività delle Sezione da marzo 2020, causa Covid -19, anche per riti alternativi la Sezione Emilia-Romagna nel 2020 ha migliorato i risultati raggiunti nel 2019 sia **per il rito abbreviato** (art. 130 c.g.c.) che **per il rito monitorio** (art. 131 c.g.c.) come evidenziato nelle tabelle di seguito indicate-

Art. 130 (RITO ABBREVIATO)

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA <i>Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016</i> <i>(con riferimento a ciascun convenuto)</i>						
Anno	Richieste presentate nell'anno	accolte	respinte	da definire	Importo versato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
2019	5	4	1	0	€ 55.225,83 31%	+ 2,09%
2020	10	5	2	3	€ 56.377,39 47%	

Nel 2020 le richieste di rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) **sono aumentate del 50%** mentre le somme effettivamente incamerate ammontano ad € 56.377,39 con un aumento del 2,08% rispetto al 2019.

Sentenze che definiscono il giudizio con rito abbreviato:	Anno	n. sentenze	n. convenuti	(+/-) 2019/2020
	2019	1	1	+ 600%
	2020	7	10	

Conseguentemente sono aumentate sensibilmente il numero delle sentenze che definiscono tale procedimento ex art. 130 del codice della giustizia contabile che il numero dei convenuti.

Art. 131 (RITO MONITORIO)

Anche per questo rito alternativo (art. 131 c.g.c.) i risultati ottenuti nel 2020 migliorano notevolmente quelli riferiti al 2019.

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016 (con riferimento a ciascun agente contabile o convenuto)						
Anno	Decreti emessi nell'anno	accettati	non accettati	da definire	Importo versato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
2019	33	17	4	12	€ 17.737,34 58% danno	Somme incassate procedimenti 2020
2020	27	4	3	20	€ 31.057,69 47% danno	+ 57,11%

Infatti, le somme incassate dall'erario riferite a procedimenti nel 2020 aumentano ad **€ 31.057,69 con un aumento del 57,11%** rispetto a quelli riferiti al 2019 (€ 17.737,34), oltre al pagamento da parte dei convenuti delle spese di giudizio.

Ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio:	Anno	n. ordinanze	n. agenti/convenuti	Importo accettato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
	2019	12	17	€ 23.020,34 46% danno	Somme incassate Procedimenti 2020
	2020	10	11	€ 29.701,39 52% danno	+ 22,49%

Anche se le ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio hanno avuto, causa Covid-19, una lieve flessione (n. 10) nel 2020 rispetto a (n. 12) del 2019 così come per i convenuti passati ad 11 nel 2020 rispetto ai 17 del 2019, ciò nondimeno **è aumentato il recupero di danaro pubblico.**

Infatti, **le somme incassate** dall'erario riferite a procedimenti del 2020 **aumentano ad € 29.701,39** con un aumento del **22,49%** rispetto a quelli riferiti al 2019 (€ 23.020,34), oltre al pagamento da parte dei convenuti delle spese di giudizio.

La tendenza è destinata ad aumentare nel corrente anno, come confermato dalla circostanza che al 2 febbraio 2021, risultano accettate dai convenuti somme per determine per rito monitorio (art. 131 c.g.c.) pari a complessivi € **32.494,26**.

È significativo che nei primi 33 giorni del 2021 è stato migliorato e superato di € 2.792,87 l'importo dell'intero anno 2020 pari ad € 29.701,39.

8.1) RITI ALTERNATIVI - ASPETTI INNOVATIVI

Degna di menzione è l'interpretazione data dalla Sezione alla procedura prevista dall'art. 130 del Codice della giustizia contabile sull'ambito e l'applicazione del rito abbreviato, alternativo al giudizio di responsabilità.

Decreto n. 8/2020 (*diniego del P.M. al rito abbreviato e sindacato della Sezione giurisdizionale; obbligo resa del parere del P.M. in caso di istanza contenuta nella comparsa di risposta*)

Con il **decreto n. 8 del 2020** emesso nel procedimento per rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. n. 174/2016 la Sezione ha affermato la piena funzione giurisdizionale e il proprio sostanziale potere di cognizione che, seppure in un'ottica sommaria, coinvolge sia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta (che va esclusa solamente nei casi di doloso arricchimento del danneggiante), sia il merito dell'accordo, atteso che il Collegio valuta la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno, ai sensi dell'articolo 130, c. 6, d.lgs. n. 174/2016.

Pertanto, anche nel caso di parere negativo da parte della Procura attrice, spetta alla Sezione valutare detta congruità e il dissenso del requirente all'accesso al rito abbreviato non comporta l'automatica trattazione con il rito ordinario, posto che il c. 5 del menzionato art. 130 prevede che sia fissata l'udienza camerale per la discussione della relativa richiesta laddove essa non sia manifestamente infondata.

Con il medesimo **decreto n. 8 del 2020** è stato stabilito che la richiesta di rito abbreviato avanzata da parte convenuta debba considerarsi ritualmente proposta se contenuta per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta (come prevede l'art. 130, c. 1, d.lgs. n. 174/2016) anche in assenza di acquisizione preventiva del parere da parte della Procura attrice. E' stato osservato dalla Sezione che l'acquisizione immediata e diretta del parere del pubblico ministero da parte dell'incolpato nella fase successiva all'invito a dedurre ex art. 67 d.lgs. n. 174/2016, che rappresenta la prima manifestazione della volontà dell'organo inquirente di

procedere per il risarcimento del danno erariale, è giustificata dal fatto che non è ancora instaurato il rapporto processuale tra pubblica accusa e difesa, e pertanto è evidente che l'attivazione per la resa di tale parere debba rientrare nei compiti e nei doveri del richiedente.

Con la notificazione dell'atto di citazione e del contestuale decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di cui all'art. 88 d.lgs. n. 174/2016 ad opera del requirente, si determina l'instaurazione del rapporto processuale trilaterale avanti alla Sezione giudicante, dove la Procura attrice e la difesa di parte convenuta assumono la veste giuridica di parti processuali.

In conseguenza di ciò, la Procura Regionale deve ritenersi edotta della richiesta di rito abbreviato con il semplice deposito nella segreteria della Sezione Giurisdizionale della comparsa di risposta contenente l'istanza relativa.

Pertanto, laddove vi sia la richiesta di accesso al rito ex art. 130 d.lgs. n. 174/2016 in occasione della costituzione in giudizio del convenuto, il Presidente della Sezione è tenuto a fissare l'udienza camerale per la discussione (salvo, come detto, la valutazione della prospettazione manifestamente infondata di cui all'art. 130, comma 5) e la Procura è tenuta a rendere il proprio parere, avendo conoscenza legale dell'istanza della parte per l'avvenuta costituzione in giudizio.

8.2) ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER I RITI ALTERNATIVI

Il codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, oltre a riprendere, ampliandone la portata applicativa, il processo c.d. “monitorio” ha introdotto *ex novo*, con l’art. 130 c.g.c., un rito alternativo, c.d. “abbreviato”, avente analoga finalità deflattiva e acceleratoria, nonché di certezza di incameramento di somme in favore dell’Erario.

L’applicazione in questi anni sull’utilizzo di tale tipologia di processo necessita di alcune riflessioni per ovviare ad alcune criticità riscontrate nella prassi applicativa che possono, in parte, estendersi anche al rito monitorio, peraltro in minima parte modificato dal d.lgs. n. 114 del 7.10.2019, decreto correttivo al codice.

Modifiche che hanno interessato, per inciso, anche il c.d. “processo sanzionatorio” che, però, pur inquadrato sistematicamente nell’ambito dei riti speciali di cui al Titolo V della Parte II del codice, non ha una chiara finalità deflattiva, quanto piuttosto di definire, in chiave sempre acceleratoria, una disciplina processuale alternativa a quella ordinaria più aderente alla specificità di siffatta tipologia di illeciti.

Per il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) sarebbe auspicabile apportare alcune modifiche quali:

- la formulazione del parere del p.m. 10 giorni prima dell’udienza o direttamente nell’udienza camerale nel caso in cui la parte convenuta avanzi tale richiesta in sede di memoria di costituzione in giudizio depositata 20 giorni prima dell’udienza;
- la cognizione monocratica, anziché collegiale, della controversia (come per il rito sanzionatorio);
- la immediata definizione con sentenza del giudizio, con successiva chiusura del procedimento a mezzo di ordinanza di accertamento dell’avvenuto pagamento della somma determinata in sentenza, senza dover fissare un’ulteriore udienza.

9) CONTI GIUDIZIALI

Per quanto concerne l'attività in materia di conti giudiziali, si segnala che alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna al 31 dicembre 2019 erano pendenti n. 40.909 conti giudiziali, a cui si sono aggiunti altri 10.887 conti pervenuti nel corso dell'anno 2020 per un totale complessivo di n. 51.796 conti giudiziali.

Di questi, **n. 21.093 sono stati definiti nel 2020**, ai sensi dell'art. 150 del codice della giustizia contabile, **mediante l'emissione di n. 1.110 decreti presidenziali**, con una riduzione pari al **40,72 % dell'arretrato** formatosi che **al 31 dicembre 2020** si è ridotto a **n. 30.703** conti giudiziali.

Anno 2020		
Definizione conti giudiziali (art. 150 c.g.c.)		
TIPOLOGIA CONTI GIUDIZIALI	NUMERO CONTI GIUDIZIALI	PERCENTUALE %
TESORIERE	1062	5
CONCESSIONARIO	9103	43,20
CONSEGNATARIO AZIONI	505	2,40
CONSEGNATARIO BENI	3737	17,70
ECONOMO	1308	6,20
AGENTE CONTABILE	753	3,60
AGENTE DELLA RISCOSSIONE	3104	14,70
ALTRO	1521	7,20
TOTALE	21.093	100

Anno 2020		
Definizione conti giudiziali (art. 150 c.g.c.)		
TIPOLOGIA PER AMMINISTRAZIONI ED ENTI	NUMERO CONTI GIUDIZIALI	PERCENTUALE %
ERARIO	748	3,50
COMUNI	18613	88,20
PROVINCIA	410	1,90
REGIONE	33	0,20
UNIVERSITA'	104	0,50
CAMERE DI COMMERCIO	101	0,50
ASL/OSPEDALI	817	3,90
ALTRI ENTI	267	1,30
TOTALE	21.093	100

Al riguardo si sta predisponendo nel corrente anno una nuova circolare in materia di conti giudiziali che con nuove modalità e tecniche organizzative di acquisizione ed esame dei conti permetterà nel 2021 di incrementare notevolmente la tendenza alla riduzione dei conti giudiziali pendenti, cui si aggiungeranno quelli che saranno presentati nel corso 2021.

Inoltre, la Sezione nel corso del 2020 ha emesso n. 24 decreti ex art. 141, c. 4, d.lgs. 174/2016 per resa di conto su ricorsi della Procura Regionale.

Tutti i decreti per resa di conto emessi nell'anno di riferimento riguardano l'omesso deposito del conto giudiziale relativo alla riscossione dell'imposta di soggiorno per le strutture ricettive e alberghiere.

A seguito di detti decreti, sono stati depositati n. 42 conti giudiziali dagli agenti contabili interessati dai provvedimenti.

Come è noto i **conti giudiziali, il giudizio di conto ed il giudizio per resa di conto**, costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei conti, da cui trae origine il nome dell'Istituto, **garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell'articolo 103 della Costituzione**.

La funzione di tali giudizi consiste **nell'accertamento in sede processuale** da parte del giudice contabile della **regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili**, ovvero **da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici**. Pertanto, con apposita circolare, in corso di emanazione, si procederà:

- **all'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili** nonché dei responsabili del procedimento (tenuti alla presentazione del conto) degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, operanti nella Regione Emilia-Romagna che sono tenuti alla resa del conto giudiziale, al fine di poter verificare il corretto adempimento, da parte di ciascuno di essi, degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto;
- **a fornire indicazioni operative** per l'applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio dei conti) Titolo I capo I (artt. 137 - 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019);
- **a semplificare gli adempimenti mediante l'invio tramite SIRECO** oltre al conto giudiziale anche di una relazione di sintesi e della documentazione di supporto necessaria per la verifica a seconda della tipologia dei conti giudiziali per i quali vi è l'obbligo della presentazione da parte degli agenti contabili:
 - Tesoriere;
 - Economo;
 - Concessionario;
 - Agente della Riscossione;
 - Consegnatario dei beni;
 - Consegnatario dei Titoli;

- Altre categorie, diverse da quelle sopra menzionate.

Al riguardo si ringraziano la dr.ssa Antonella Serini ed il dr. Cristiano Pretto della DGSIA progetto Sireco-Giudico per la collaborazione fornita.

10) CONCLUSIONI

“L'anno che verrà” non solo è il titolo di una delle più belle canzoni musicata, scritta ed interpretata di Lucio Dalla nel 1979, ma sintetizza la forte speranza di superare quanto prima (allora la paura del terrorismo dei finì anni '70) oggi, la paura della pandemia da Covid-19.

Da più parti si è accostata l'auspicata rinascita post pandemia della Nazione all'idea di un nuovo Rinascimento italiano.

Il filosofo napoletano Giambattista Vico nella sua famosa *teoria dei corsi e ricorsi storici* aveva teorizzato che la storia è caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi di tre cicli distinti:

- l'età primitiva e divina;
- l'età poetica ed eroica;
- l'età civile e veramente umana.

Il continuo ripetersi di questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato dalla provvidenza.

Per cui dopo una fase buia, di decadenza, segue quasi sempre la fase della rinascita.

Molti hanno visto delle assonanze tra la pandemia da COVID-19 e la peste raccontata dal Manzoni nei Promessi Sposi. Dopo la peste seguì il Rinascimento italiano, quel movimento e soprattutto momento storico estremamente florido, caratterizzato dalla fioritura delle arti, delle lettere e da un nuovo modello di società, che metteva l'uomo e la sua forza creativa al centro di ogni progetto.

Con l'aiuto dell'Europa, ci sono le premesse per un **Nuovo Rinascimento italiano**.

In questo sarà fondamentale **il ruolo della Pubblica Amministrazione**.

Occorre passare dalla responsabilità della P.A. ad una P.A. responsabile, affidabile, attraverso precisi obiettivi da conseguire e l'identificazione dei

soggetti chiamati a realizzarli.

In questo la Pubblica Amministrazione deve:

- ringiovanirsi, con il reclutamento di forze giovani, motivate e desiderose di entrare nel mondo del lavoro;
- completare la digitalizzazione dei suoi apparati;
- formarsi attraverso un continuo e costante aggiornamento.

Il tutto senza dimenticare le norme stabilite dalla Costituzione per chi svolge funzioni pubbliche:

L'art. 98 prevede che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione non del Governo, non dello Stato, non della Repubblica ma della Nazione ovvero di tutti i cittadini.

L'articolo 54 precisa che i cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni debbano adempierle con disciplina ed onore.

Sono affermazioni importanti non rituali, parole come **onore**, **servizio alla Nazione**, prima ancora che una dimensione giuridica dell'agire pubblico, evocano una dimensione morale e ideale.

Occorre restituire al servizio svolto dalla pubblica amministrazione il concetto di *civil servant* di funzione sociale, perché senza una P.A. che funzioni non esiste una Nazione efficiente al passo con i tempi ed in grado di affrontare le sfide del futuro.

La vera riforma non è quella in divenire, la **vera riforma è far funzionare la macchina organizzativa esistente**, migliorandola, perfezionandola, motivando il personale.

Sono convinto che il lavoro del giudice è, e sempre di più lo sarà in futuro, il risultato di un lavoro di squadra intendendo per squadra non solo i colleghi magistrati ma anche i funzionari che collaborano ed il cui apporto è altrettanto importante per la realizzazione delle funzioni attribuite alla Corte dei conti.

Attraverso un diverso ed innovativo approccio organizzativo, in questi primi mesi di esperienza di Presidente, prima come aggiunto e poi titolare della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, ho cercato di introdurre ed applicare 3 principi organizzativi fondamentali per la riuscita di ogni progetto:

- ❖ **partecipazione,**
- ❖ **condivisione;**
- ❖ **decisione.**

Il magistrato titolare di funzioni direttive, oltre alla preparazione giuridica ed alla capacità di interlocuzione, deve anche essere un manager dell'apparato organizzativo, che gli è stato affidato, confrontandosi con il territorio, facendo conoscere alla comunità le importanti funzioni della Corte dei conti, prima magistratura istituita dopo l'unità di Italia, con quasi 160 anni di storia, che sono ancora attuali, fondamentali e strategiche, soprattutto nel processo di rinascita della Nazione post pandemia da Covid 19.

Anche se il modo di lavorare è cambiato, i valori che debbono guidare il giudice ogni giorno in questi tempi difficili restano invariati: imparzialità, indipendenza, rigore, umiltà, rispetto della Costituzione, della legge e dei cittadini.

Gli importanti risultati conseguiti dalla Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti nel 2020, nonostante la gravissima emergenza sanitaria in atto e la scopertura di quasi il 40% dell'organico, dimostrano e confermano il grande lavoro di squadra che è stato svolto nell'ultimo quadrimestre dello scorso anno.

Per queste ragioni, nel concludere questa mia prima relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 di questa Sezione, ritengo doveroso ringraziare, non genericamente, ma nominativamente:

- ❖ **i magistrati:**

Consiglieri Antonio Nenna, Alberto Rigoni, Igina Maio, Riccardo Patumi, Ivano Malpesi ed il Referendario Andrea Giordano;

❖ **il personale amministrativo:**

dr.ssa Lucia Caldarelli; sig.ra Susanna Barbato, sig. Luca Cataldi, sig.ra Laura Cannas, sig. Gerardo Verdini; dr. Laurino Macerola, dr.ssa Alessandra Foschetti; dr.ssa Maria Cassadonte, sig.ra Stefania Brandinu; sig.ra Fiorella Fergnani; dr. Salvatore Castelli; sig.ra Giulia Balzotti, sig.ra Carmela Liccardo, sig.ra Roberta Seragnoli, sig.ra Elisabetta Milani nonché i dirigenti del Saur dr.ssa Francesca Tondi e dr.ssa Elena Papiano, per l'elevato impegno e l'alto senso del dovere che, nonostante la sospensione delle normali attività per l'emergenza sanitaria, ancora in atto, hanno permesso una maggiore produttività della Sezione nel 2020, migliorando i risultati ottenuti nel 2019.

Il Presidente

(Tammaro MAIELLO)

TABELLE STATISTICHE
ATTIVITÀ NEL 2020
DELLA
SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI
PER
L'EMILIA ROMAGNA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ORGANICO MAGISTRATI al 31 dicembre 2020	1 Presidente 1 Presidente Aggiunto 9 Magistrati
---	---

PRESIDENTE	Tammaro Maiello*
PRESIDENTE AGGIUNTO	vacante
GIUDICE	Antonio Nenna
GIUDICE	Alberto Rigoni
GIUDICE	Igina Maio
GIUDICE	Riccardo Patumi
GIUDICE	Ivano Malpesi
GIUDICE	Andrea Giordano**
GIUDICE	vacanti
GIUDICE	
GIUDICE	

SCOPERTURA

36,36%

(*) Presidente aggiunto dal 1° settembre 2020 e poi Presidente titolare dal 23 novembre 2020

(**) Assegnato dal 4 giugno 2020.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ORGANICO AMMINISTRATIVO AL 31 DICEMBRE 2020	ORGANICO DI DIRITTO 24 UNITA' *
Area III	Caldarelli Lucia
Area III	Barbato Susanna
Area III	Cataldi Luca
Area III	Cannas Laura
Area III	Verdini Gerardo
Area III	Macerola Laurino
Area III	Foschetti Alessandra**
Area III	vacante
Area III	vacante
Area III	vacante
Area III	vacante
Area III	vacante
Area III	vacante
Area II	Cassadonte Maria***
Area II	Brandinu Stefania
Area II	Fernani Fiorella
Area II	Castelli Salvatore
Area II	Balzotti Giulia
Area II	Liccardo Carmela
Area II	Seragnoli Roberta
Area II	Milani Elisabetta
Area II	vacante
Area II	vacante
Area II	vacante

Personale in legge 104/ 1992
SCOPERTURA

13,33%
41,67%

(*) Rideterminazione aree pianta organica decreto Segretario Generale n. 275 del 3.12.2020;

(**) In posizione di comando;

(***) In quiescenza dal 1° novembre 2020.

Giudizi nelle materie di contabilità pubblica				
Giudizi pendenti al 01/01/2020				
Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
82	0	1	0	83
Giudizi aperti				
Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
76	0	0	24	100
Giudizi definiti				
Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
55	0	1	24	80
Giudizi pendenti al 31/12/2020				
Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
103	0	0	0	103

Conti giudiziali						
Pendenti al 1/1/2020	Pervenuti	Definiti				Pendenti al 31/12/2020
40.909	10.887	Conti definiti con decreto di discarico	Conti definiti con decreto di estinzione	Conti definiti in giudizio	Totale	30.703
		0	21.093	0	21.093	

Giudizi in materia Pensionistica			
Giudizi pendenti al 01/01/2020			
Civili	Militari	Guerra	Totale
29	93	4	126 *
Giudizi aperti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
49	278	3	330
Giudizi definiti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
26	143	2	171
Giudizi pendenti al 31/12/2020			
Civili	Militari	Guerra	Totale
52	228	5	285

-
- *Il dato relativo ai giudizi pendenti al 01/01/2019, a seguito di revisione degli archivi informatici è stato aggiornato nel corso dell'anno 2020.*
-

SENTENZE			
Giudizi di Responsabilità			
Condanna	Assoluzione	Altro	Totale
40	3	2	45
Giudizi di Conto			
Sentenze			Totale
0			0
Giudizi ad Istanza di parte			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
0	0	1	1
Giudizi in materia Pensionistica			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
126	27	18	171
Totale sentenze			217

ORDINANZE				
Giudizi di Responsabilità				
Attività istruttoria	Monitori	Proroga termini	Altro	Totale
2	10	3	3	18
Giudizi in materia Pensionistica				
Attività istruttoria		Sospensive	Altro	Totale
10		3	29	42
Giudizi ad Istanza di parte				
Attività istruttoria		Proroga termini	Altro	Totale
0		0	0	0
Totale ordinanze				60

DECRETI		
Giudizi di Responsabilità: Rito abbreviato		
Accoglimento	Inammissibilità	Totale
5	4	9
Giudizi per Resa di Conto		
Fissazione termine deposito conto giudiziale	Altro	Totale
24	0	24
Giudizi in materia Pensionistica		
Rinvio	Altro	Totale
3	1	4
Totale decreti		37

UDIENZE	
Collegiali (contabilità pubblica)	8
Monocratiche (contabilità pubblica)	0
Camerali (contabilità pubblica)	8
Monocratiche (pensioni)	27
Camerali (pensioni)	5

SEQUESTRI CONSERVATIVI	
Istanze	0
Decreti Presidenziali	0
Ordinanze del Giudice designato	0
Ordinanze collegiali su reclamo	0

PROSPETTI SINOTTICI ED ISTOGRAMMI RIEPILOGATIVI

ATTIVITÀ NEL 2020

DELLA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

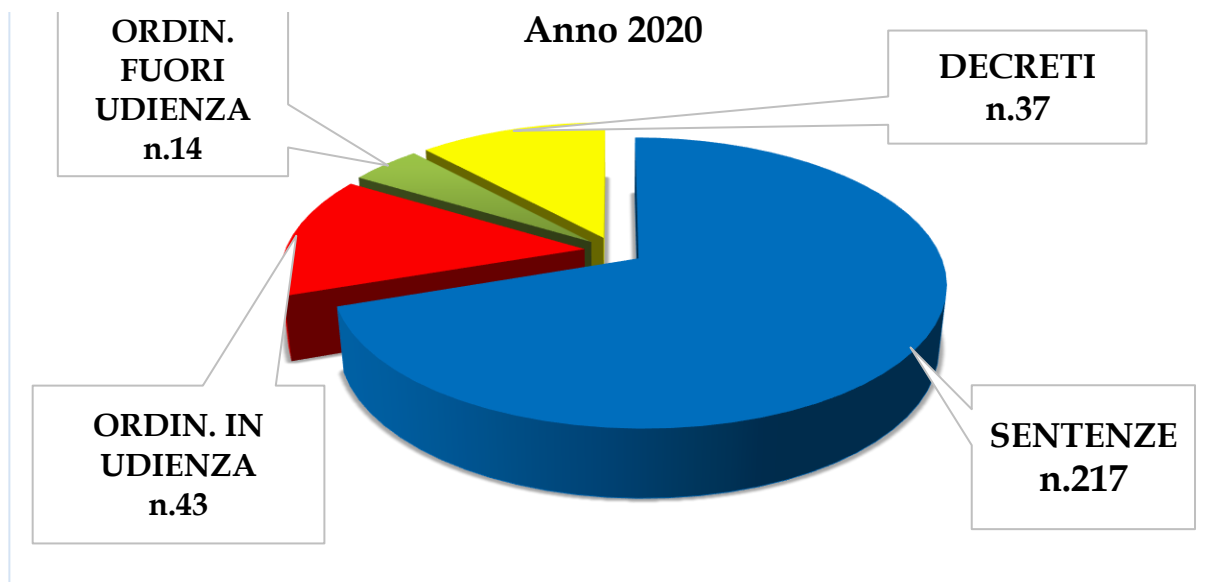
PER L'EMILIA ROMAGNA

1) PROSPETTO

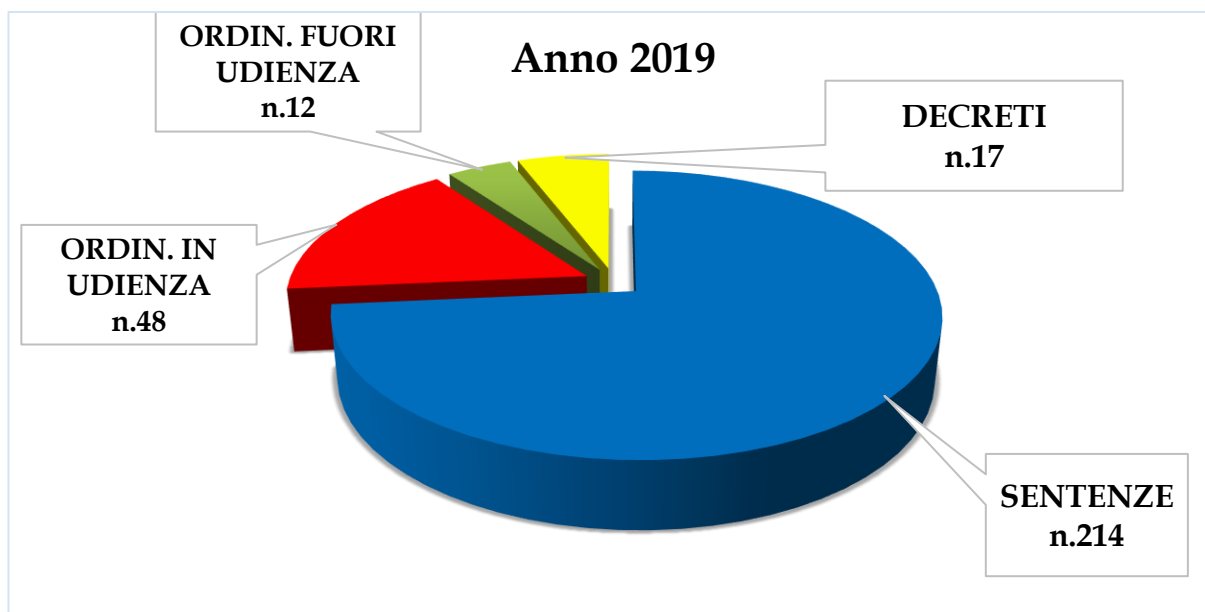
ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

2020
totale provvedimenti emessi
n. 311

+ 20 rispetto al 2019



2019
totale provvedimenti emessi
n. 291

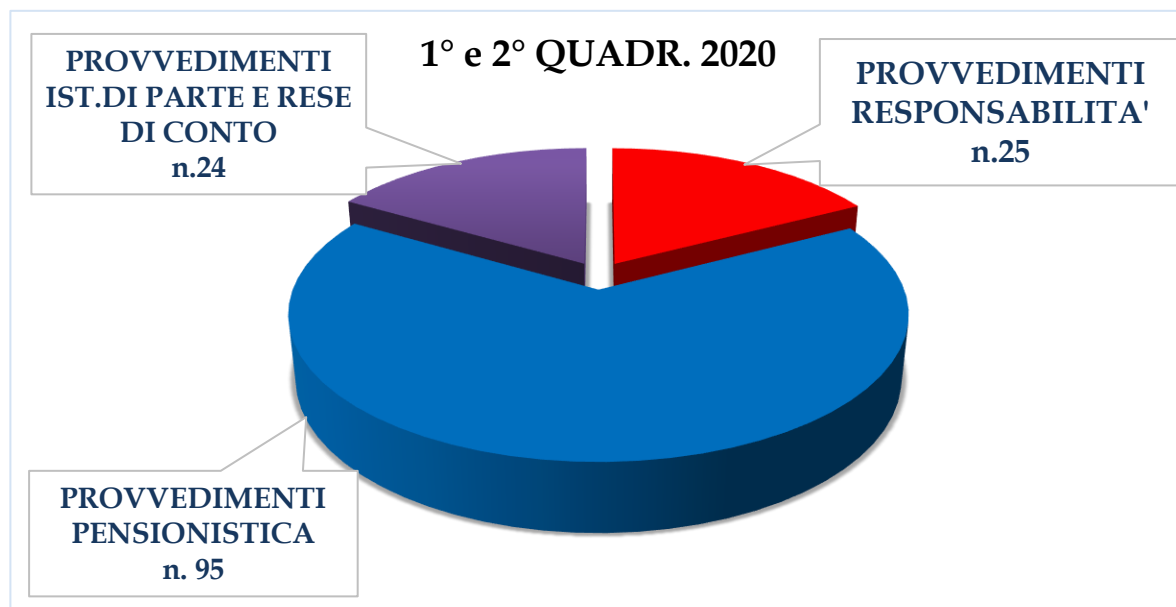
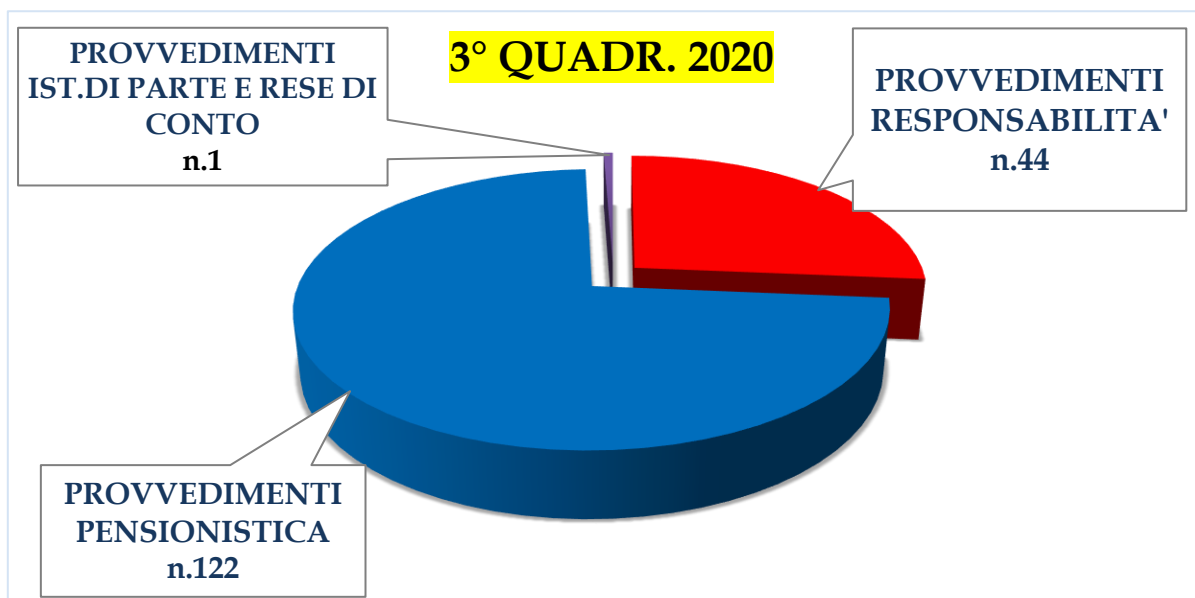


2) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

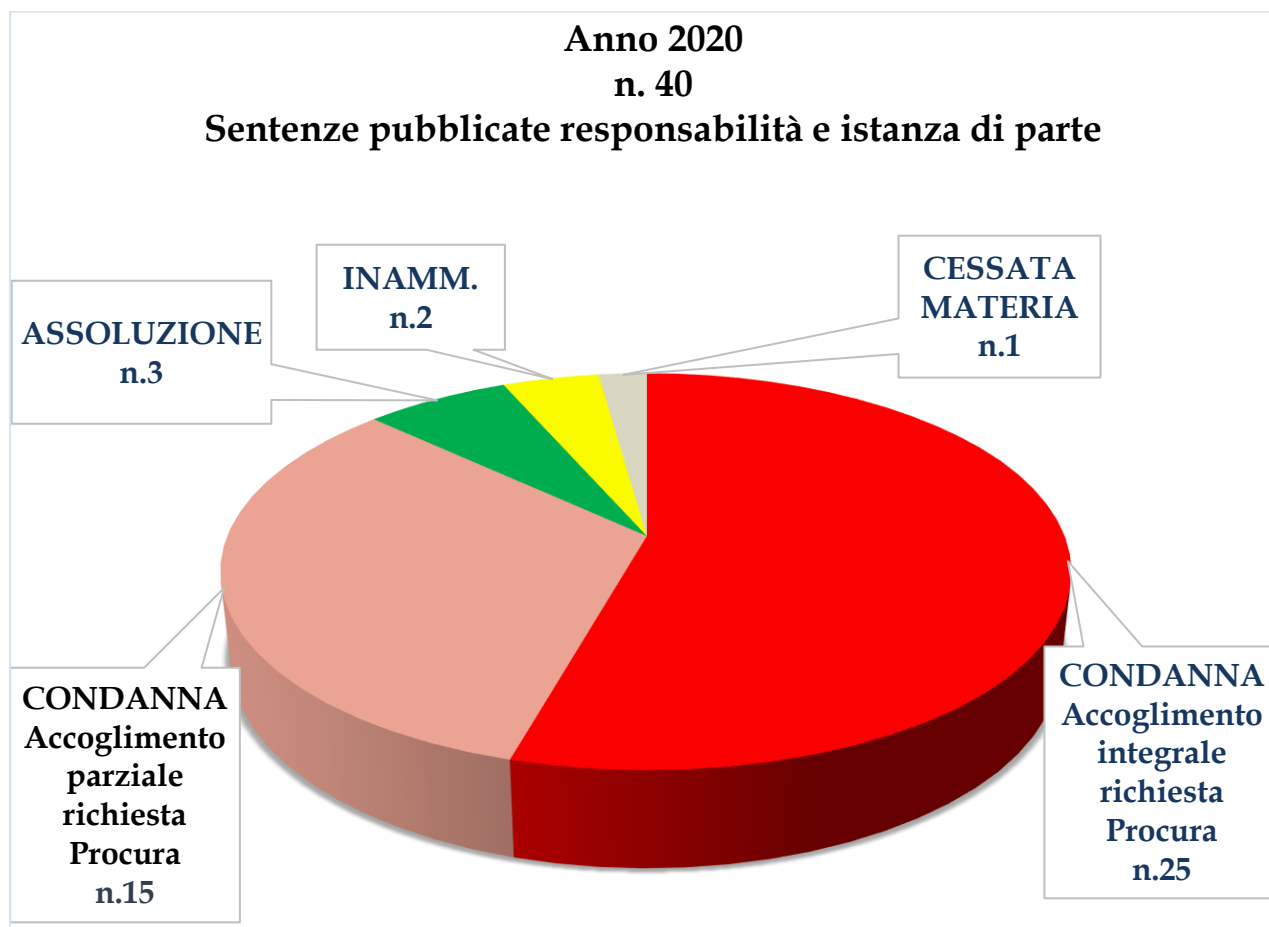
2020

RIPARTITA PER QUADRIMESTRI



3) PROSPETTO

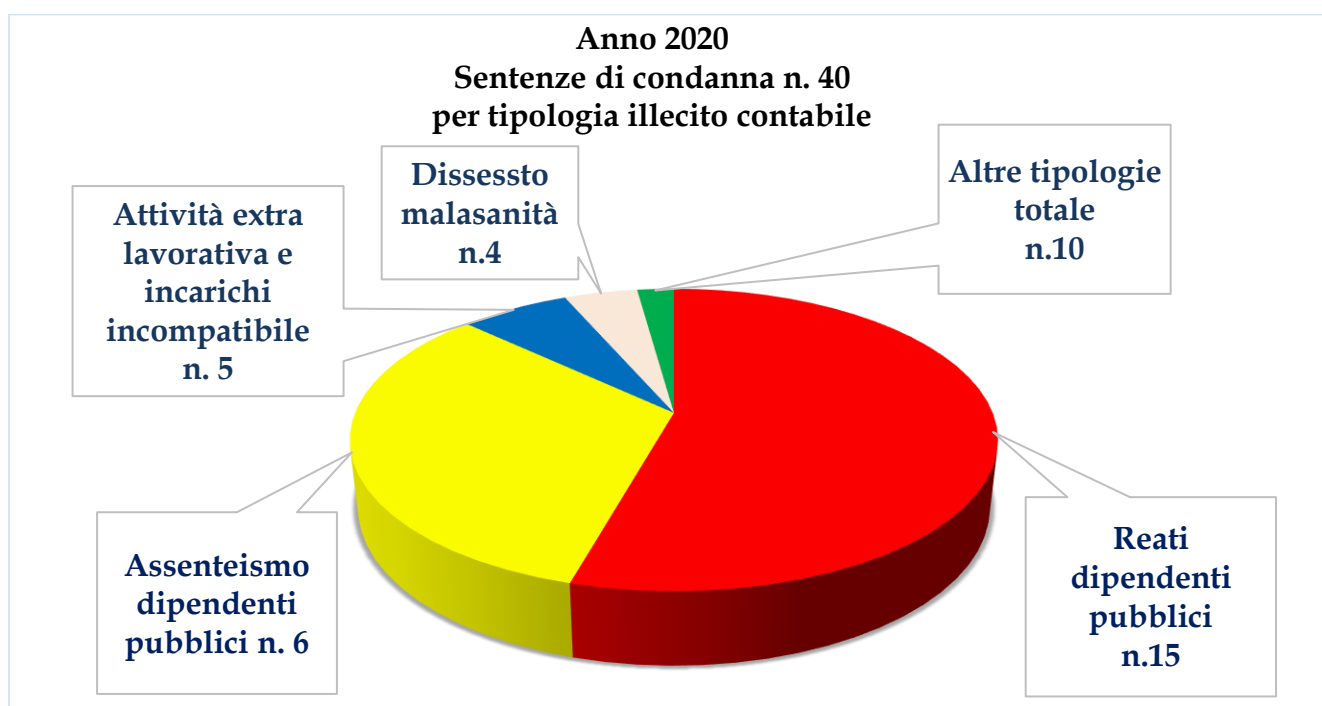
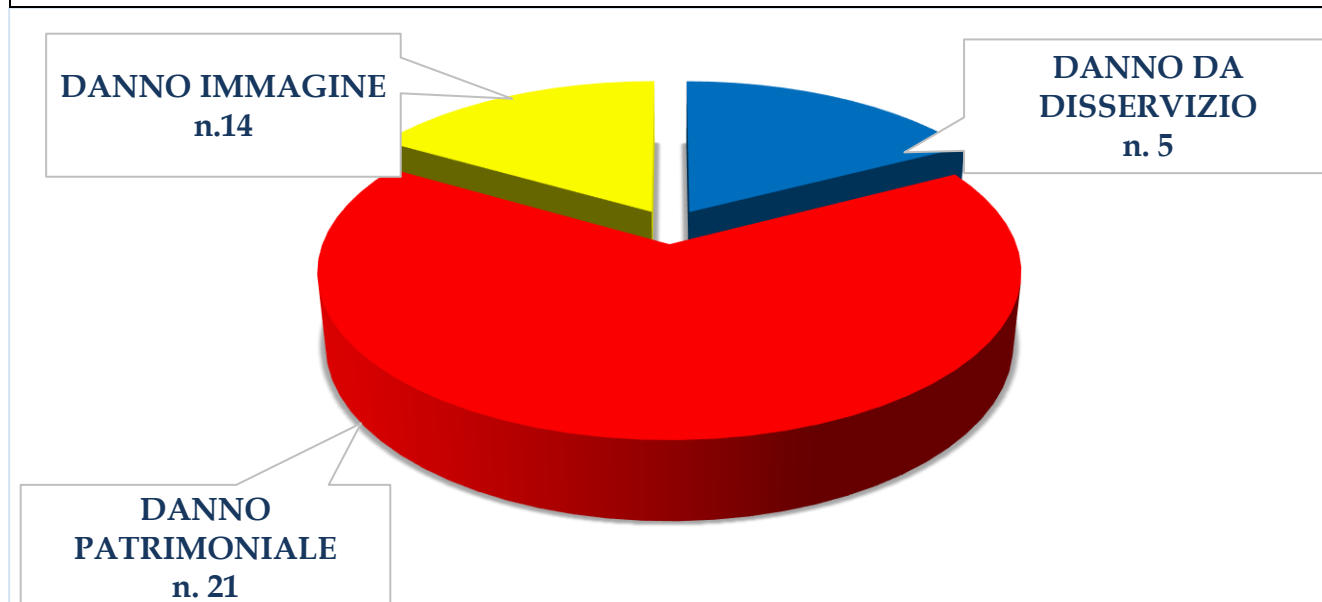
ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



4) PROSPETTO

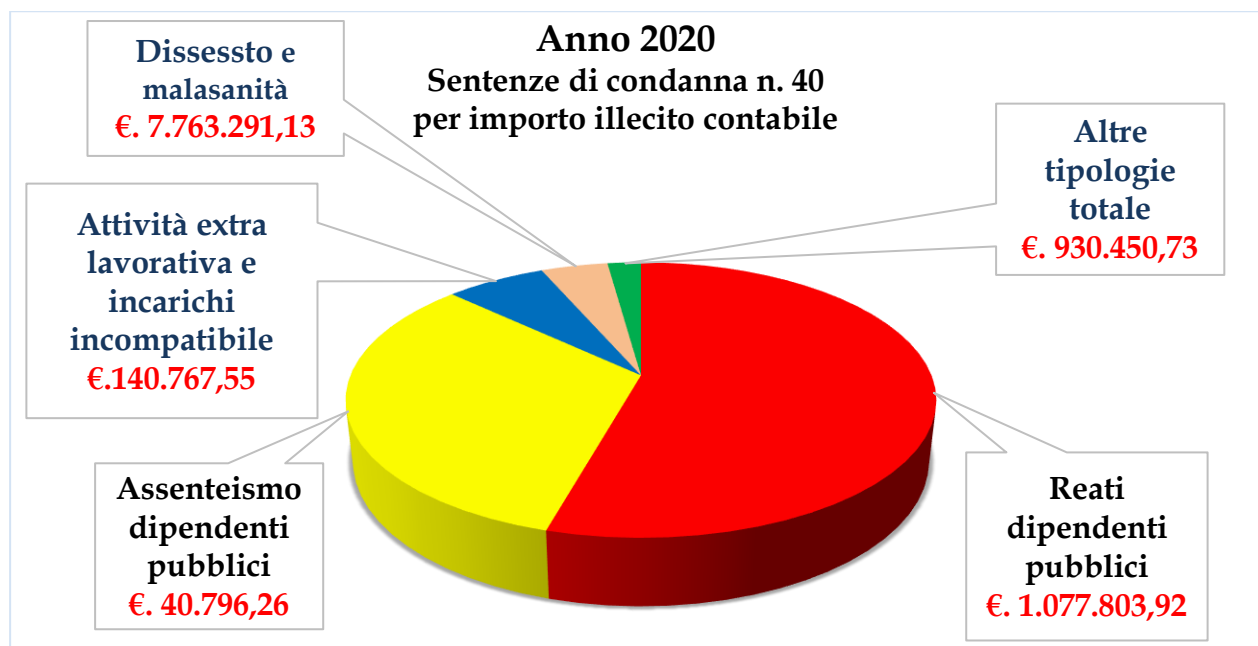
ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

Anno 2020
Sentenze di condanna
n. 40
PER CATEGORIA DI DANNO ERARIALE



5) PROSPETTO

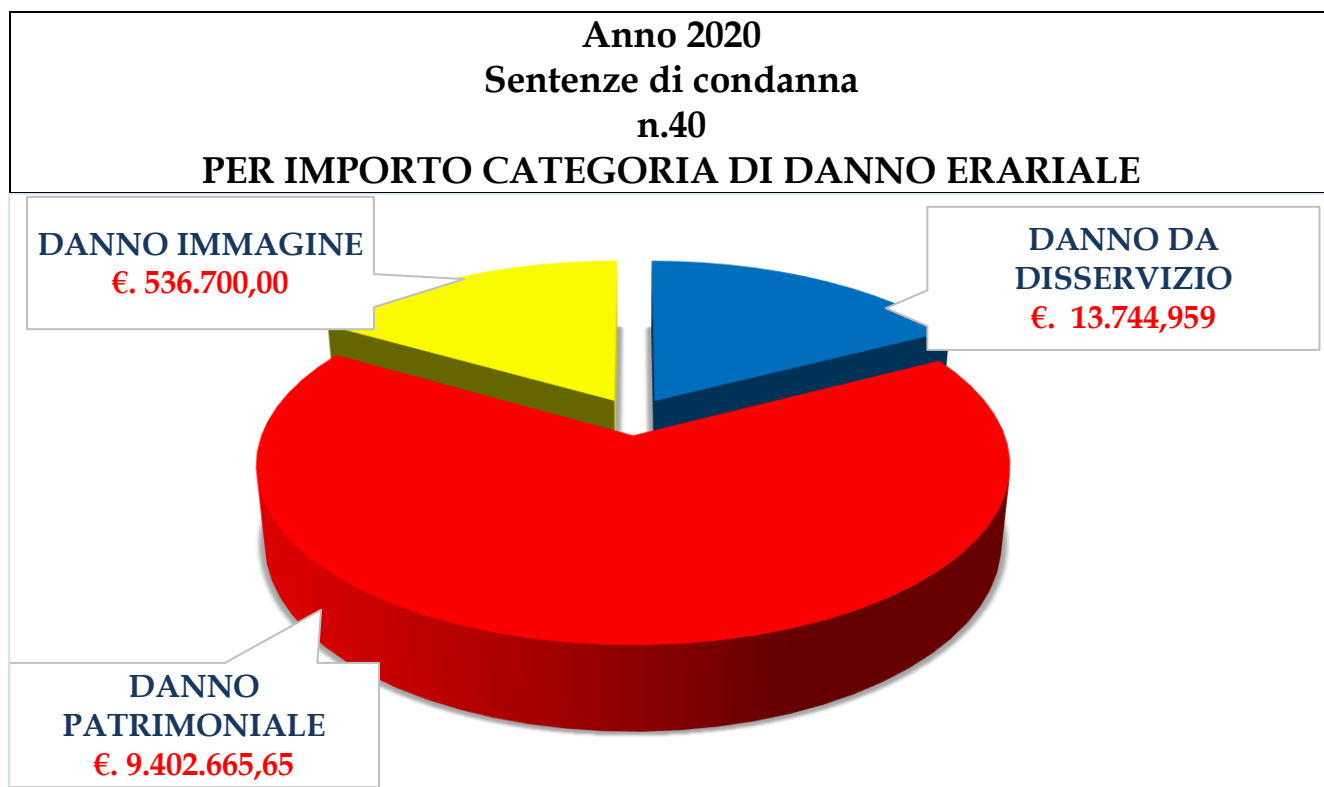
ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE		
N. SENTENZE	TIPOLOGIA DI DANNO	IMPORTO SENTENZA DI CONDANNA
15	DA reati pubblici dipendenti	€ 1.077.803,92
6	Assenteismo	€ 40.797,26
4	Extra attività lavorativa	€ 128.517,55
2	Contributi	€ 288.931,61
2	Dissesto	€ 6.949.808,85
2	Equa riparazione legge pinto	€ 13.805,77
2	Sanità	€ 813.482,28
1	Contenzioso	€ 600.000,00
1	Imposta di soggiorno	€ 1.576,50
1	Incarichi	€ 12.250,00
1	Incidenti	€ 513,44
1	Omesso versamento gioco del lotto	€ 12.383,92
1	oneri urbanizzazione mancato adeguamento	€ 6.500,00
1	Indebito rimborso spese legali (del. Sez. di contr. 24.10.2017)	€ 6.739,49
40	totale	€ 9.953.110,59

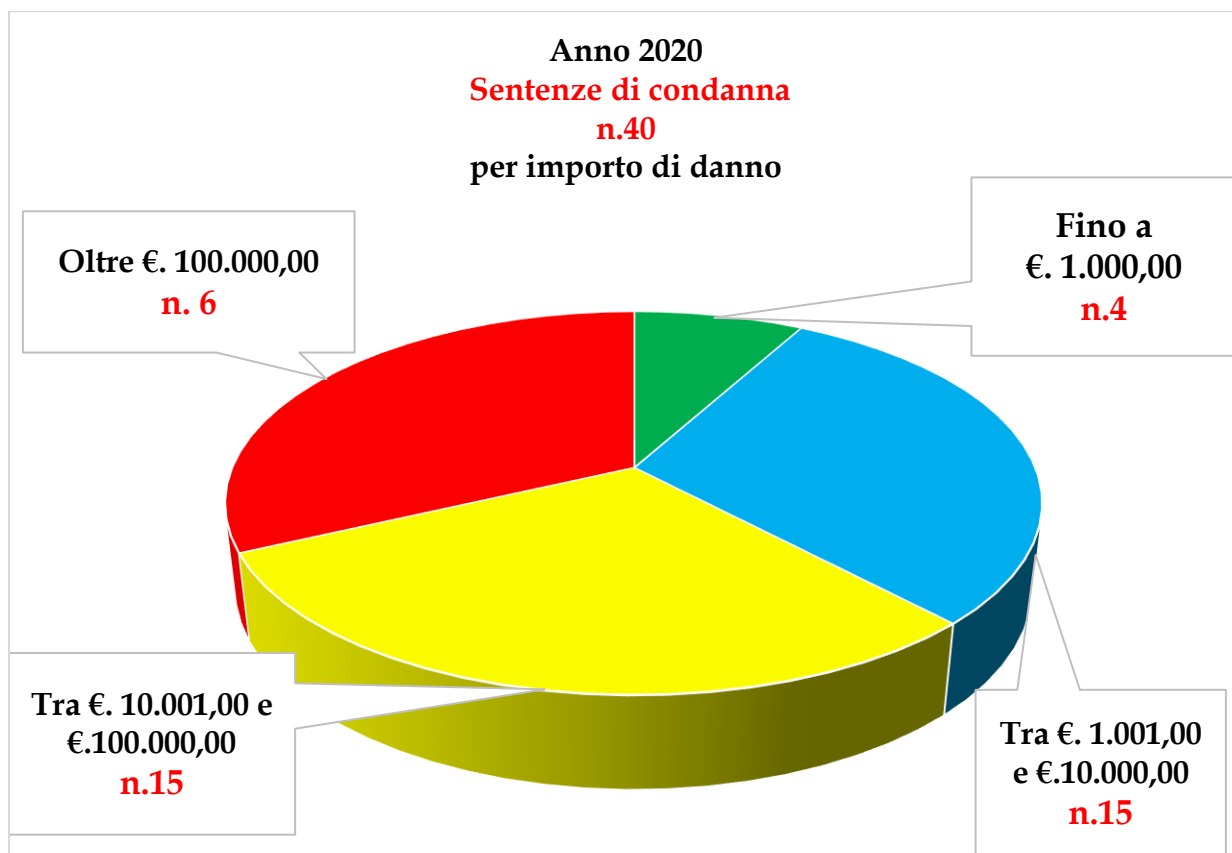
6) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



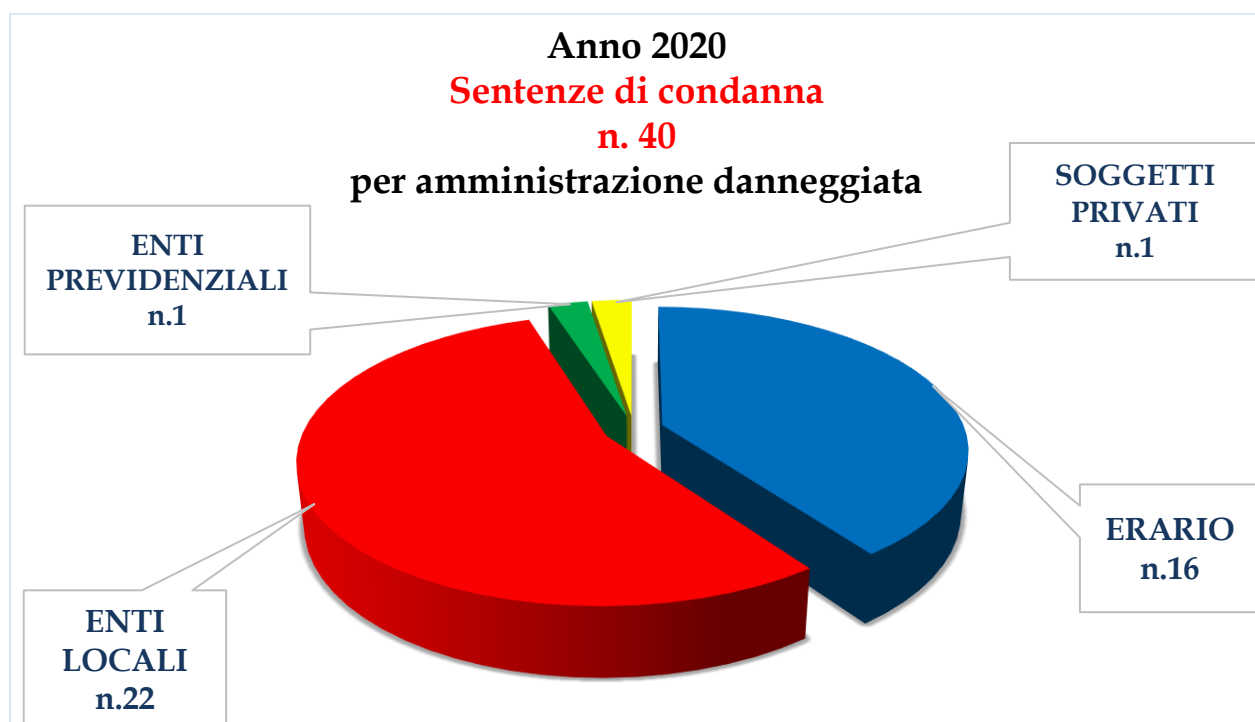
7) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



8) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

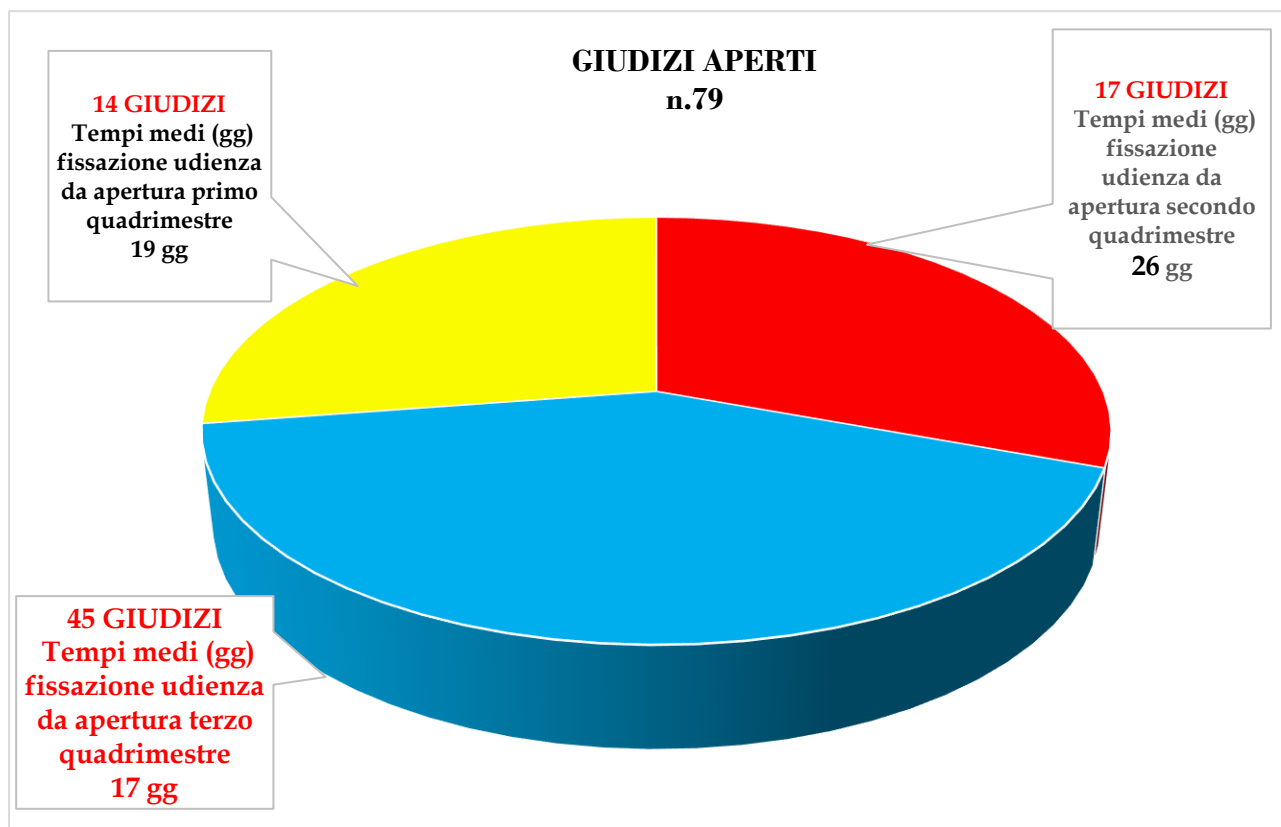


9) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

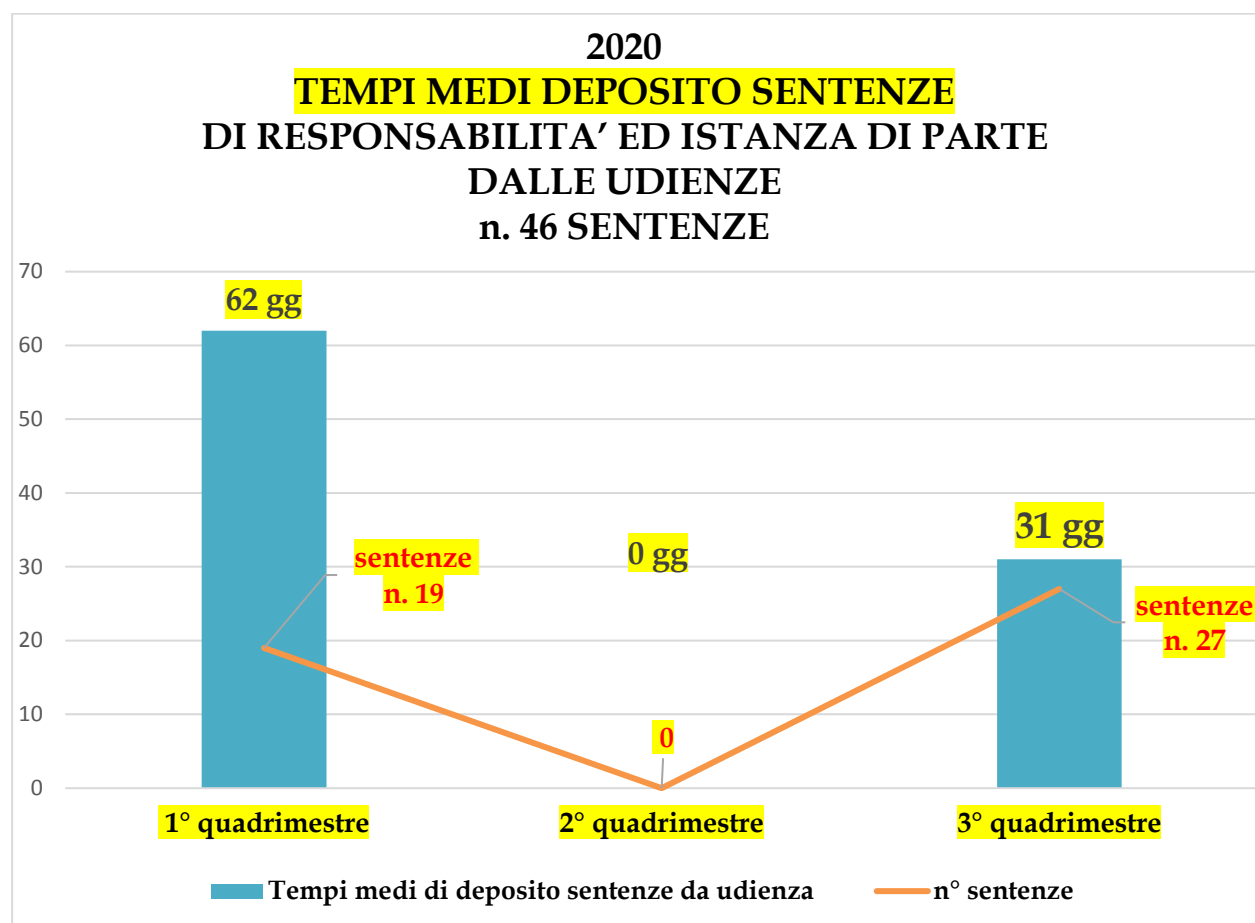
2020

TEMPI MEDI FISSAZIONE UDIENZA DA APERTURA GIUDIZI DI RESPONSABILITA'



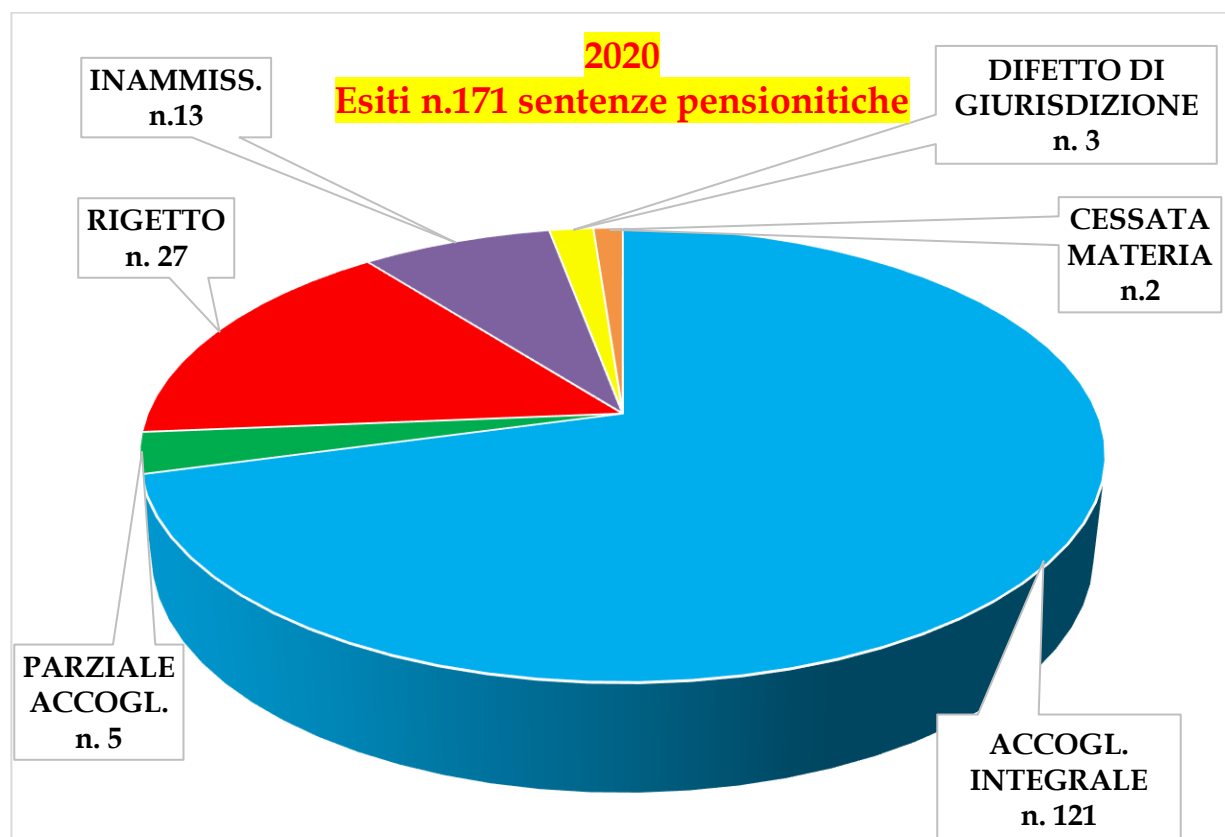
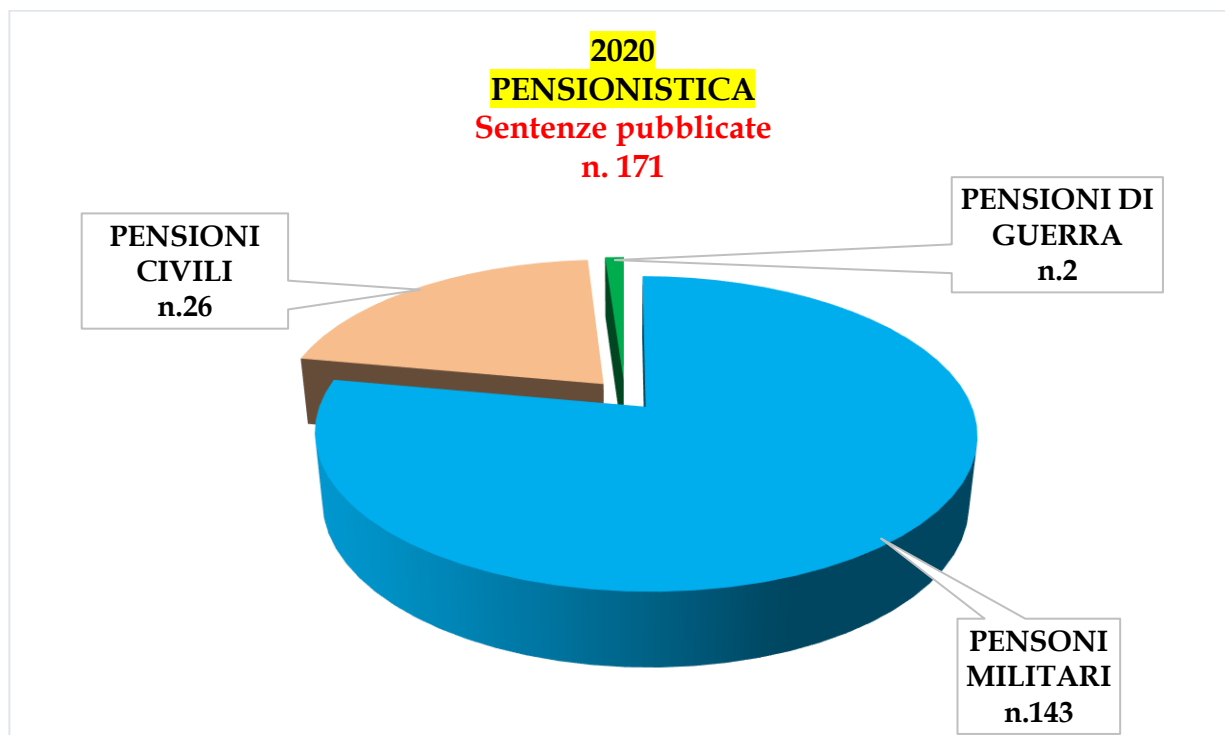
10) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



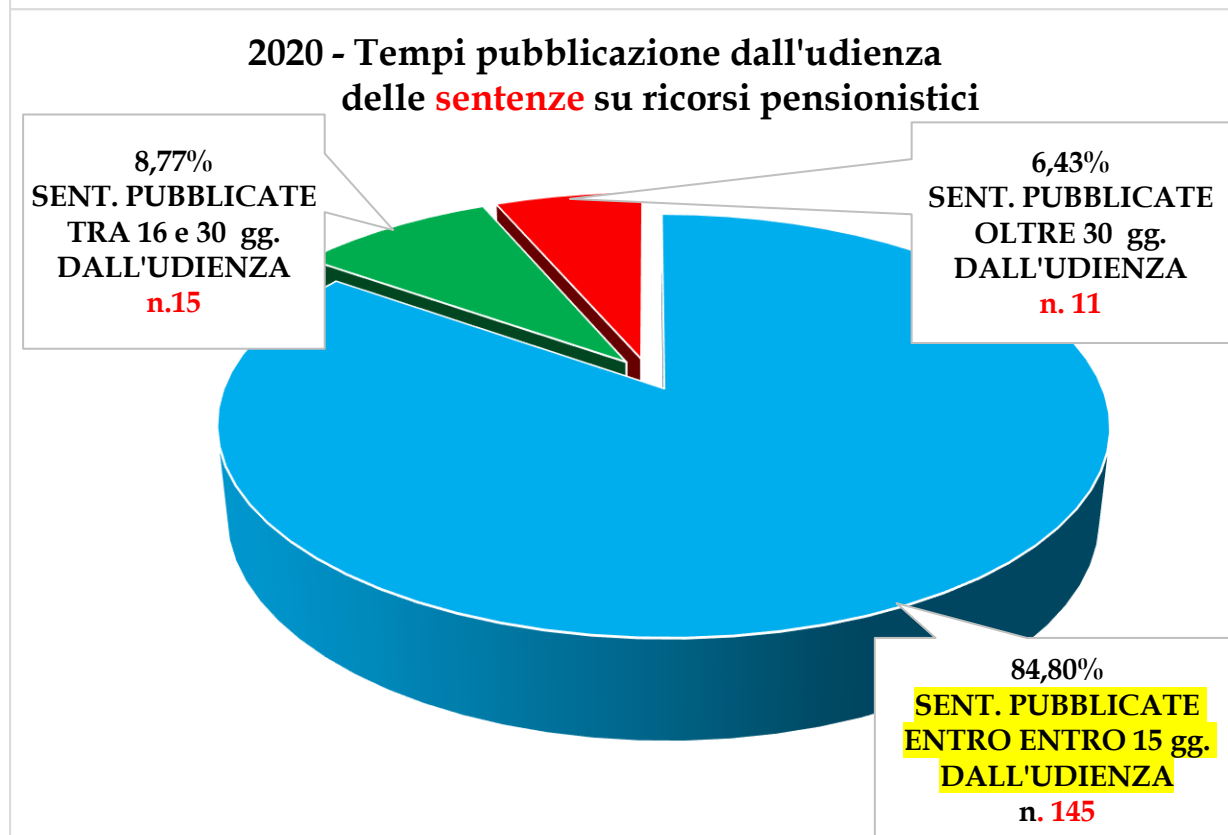
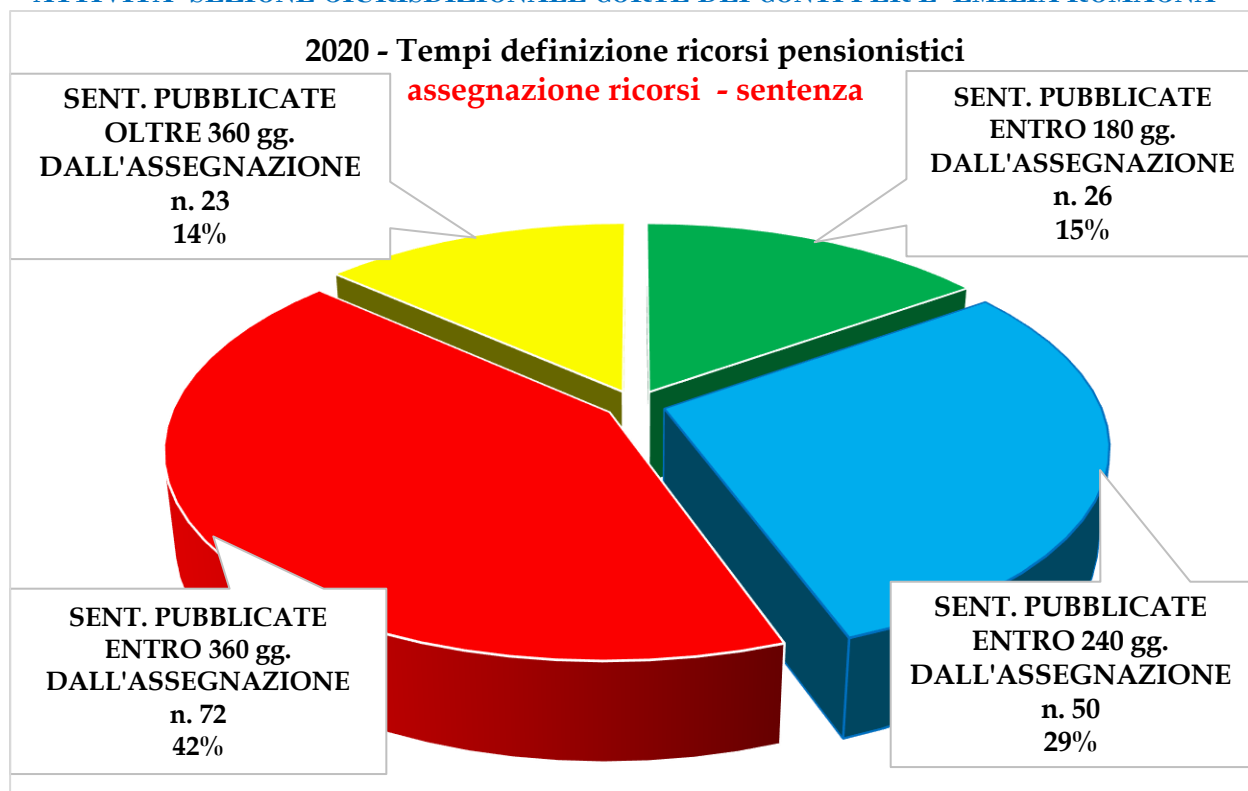
11) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



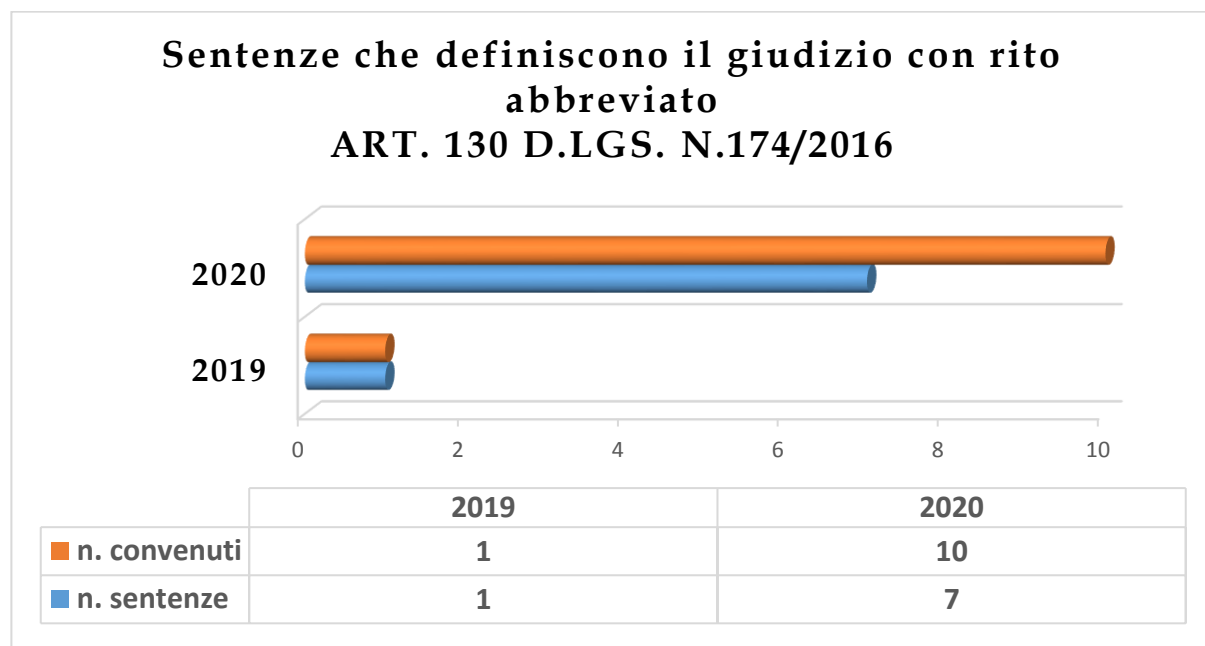
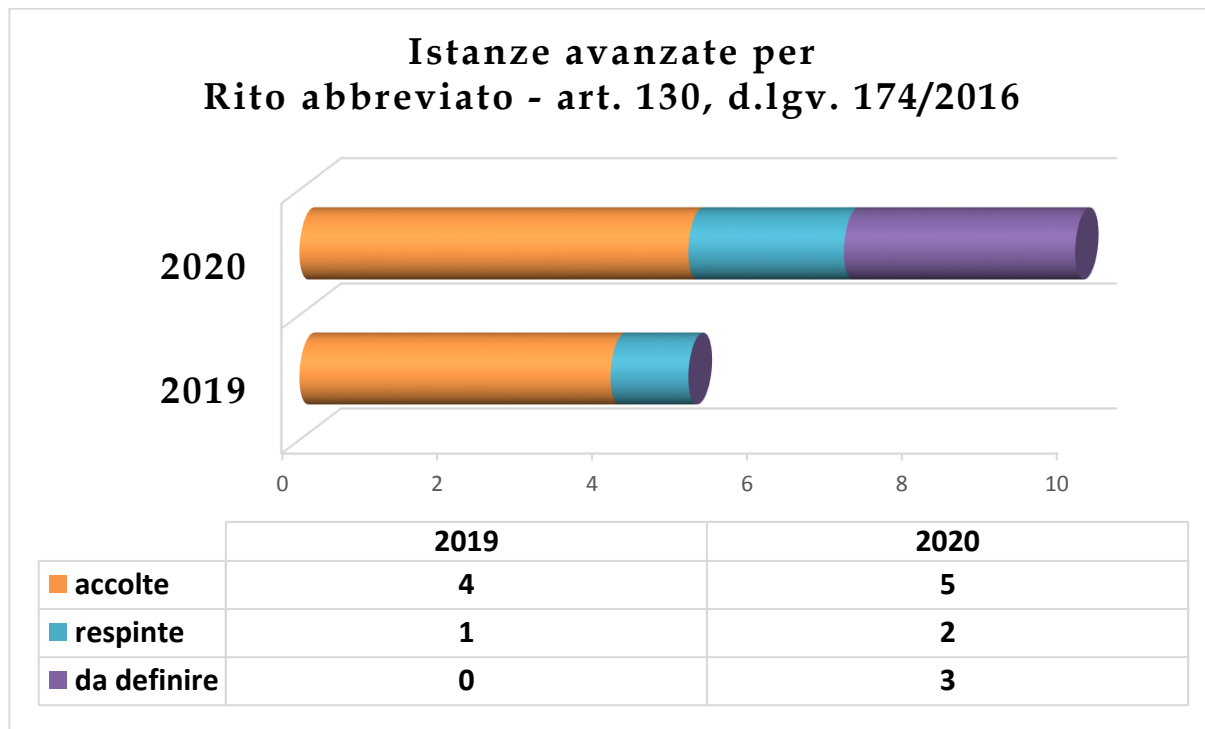
12) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



13) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



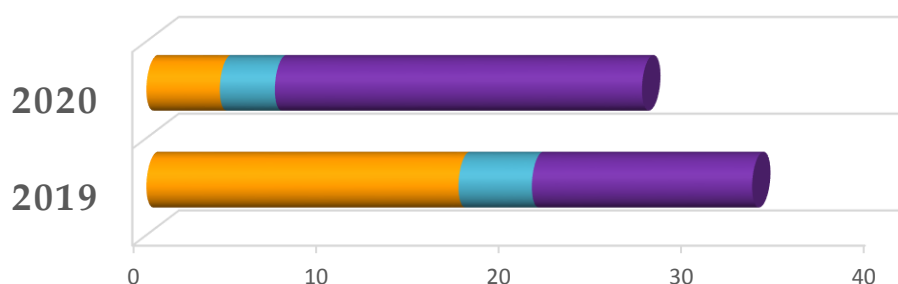
ART.130 D.Lgs. n.174/2016		
ANNO	IMPORTO VERSATO	(+/-) 2020/219
2020	€. 56.377,83	+ 2,09%
2019	€. 55.225,83	

14) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

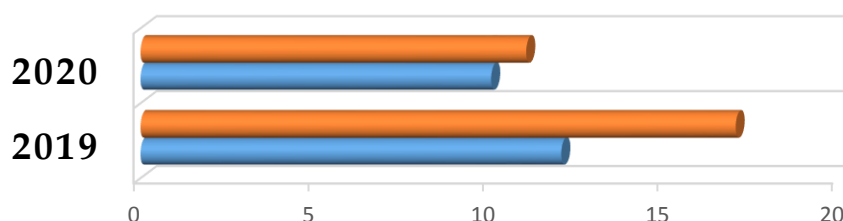
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016



	2019	2020
accettati	17	4
non accettati	4	3
da definire	12	20

ORDINANZE CHE DEFINISCONO IL GIUDIZIO CON RITO MONITORIO ART. 131 DEL D.LGS. N.174/2016



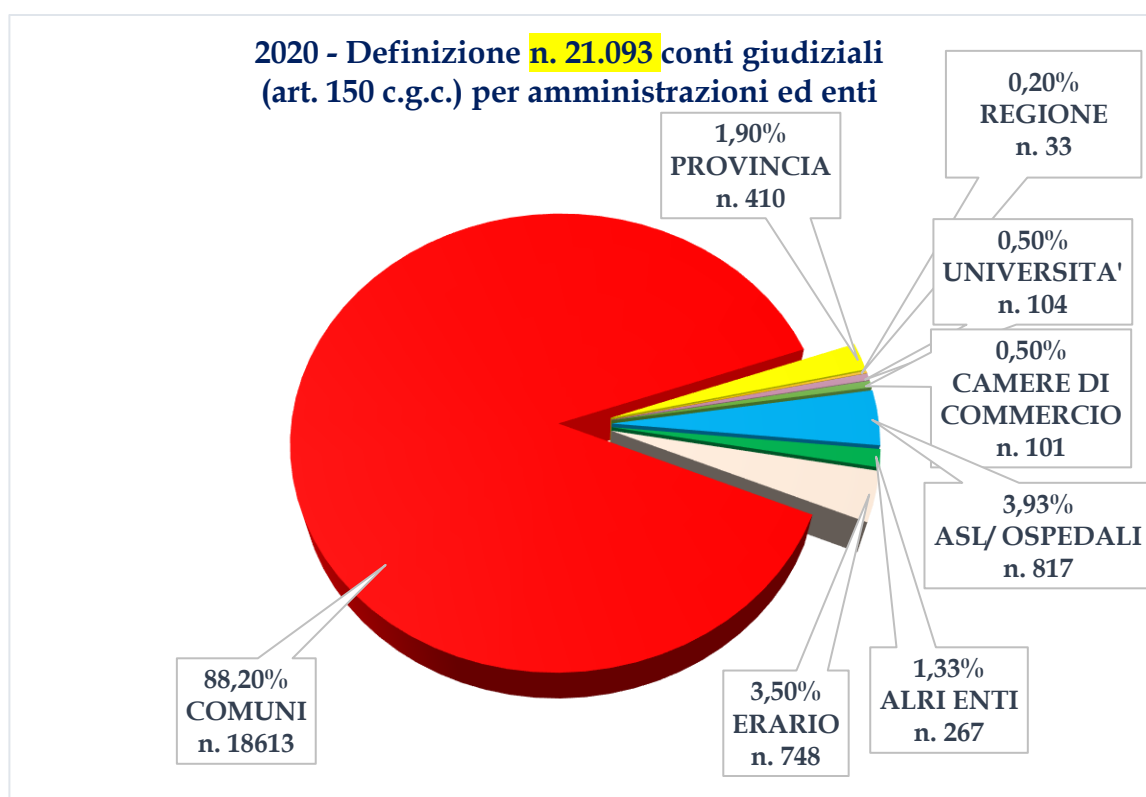
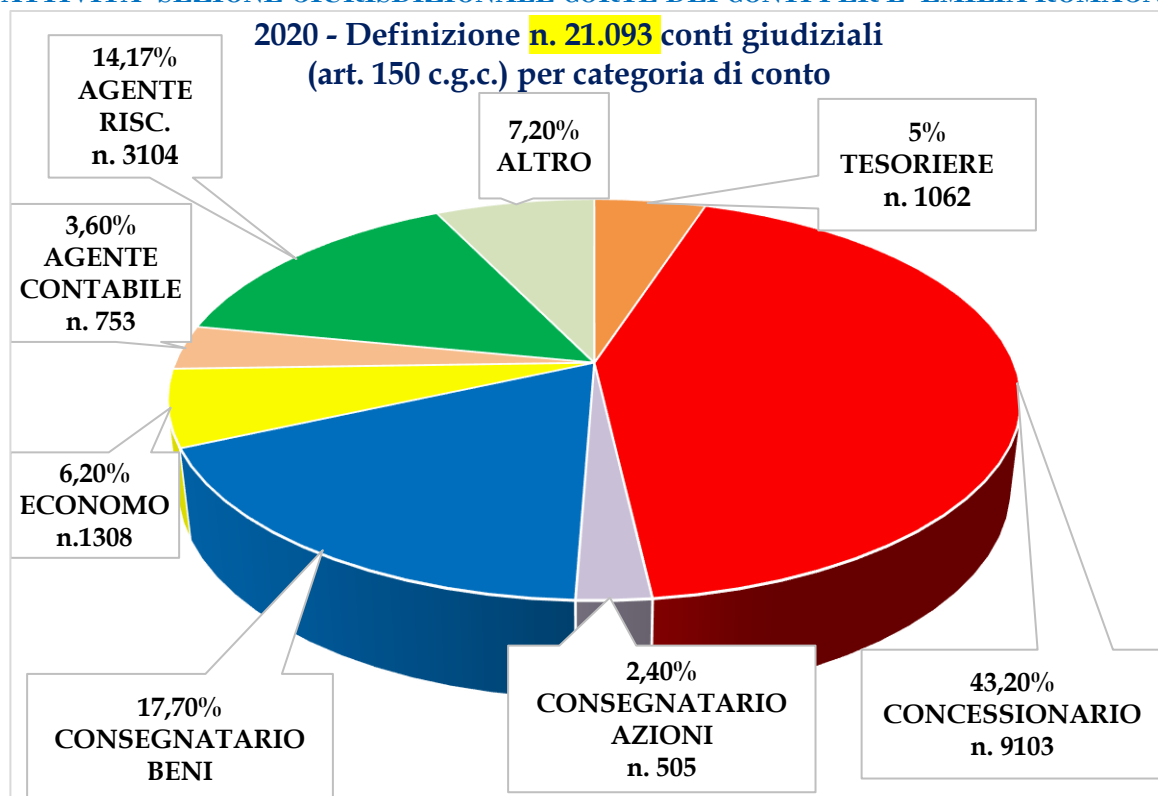
	2019	2020
n. agenti/convenuti	17	11
n. ordinanze	12	10

ART. 131 D.Lgs. n.174/2016		
ANNO	IMPORTO VERSATO	(+/-) 2020/219
2020	€ 29.701,34	+ 22,49%
2019	€ 23.020,34	

N.B. AL 2.2.2.2021 LE SOMME ACCETTATE SONO STATE PARI AD € 32.494,26 (SUPERANDO L' IMPORTO ANNUO DEL 2020) CON UNA TENDENZA IN FORTE AUMENTO.

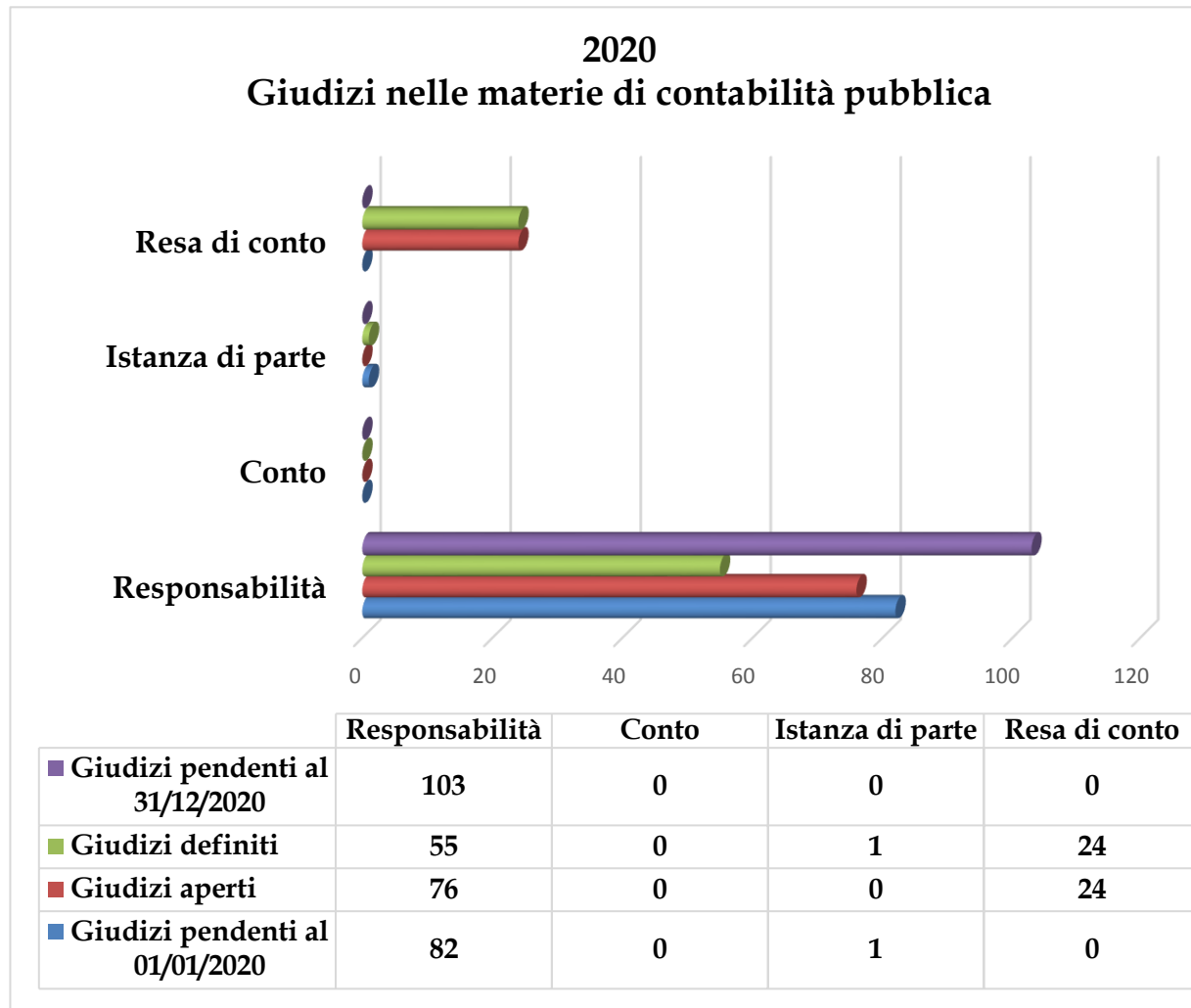
15) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



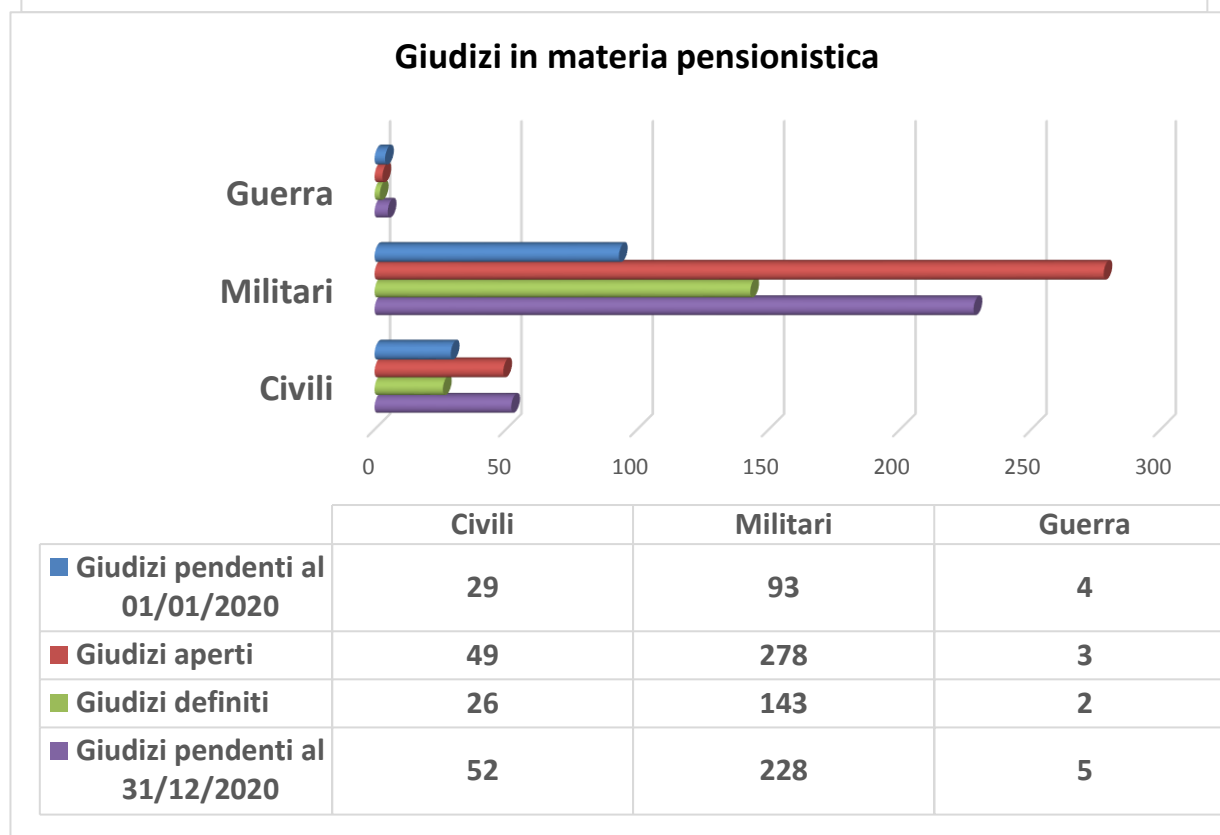
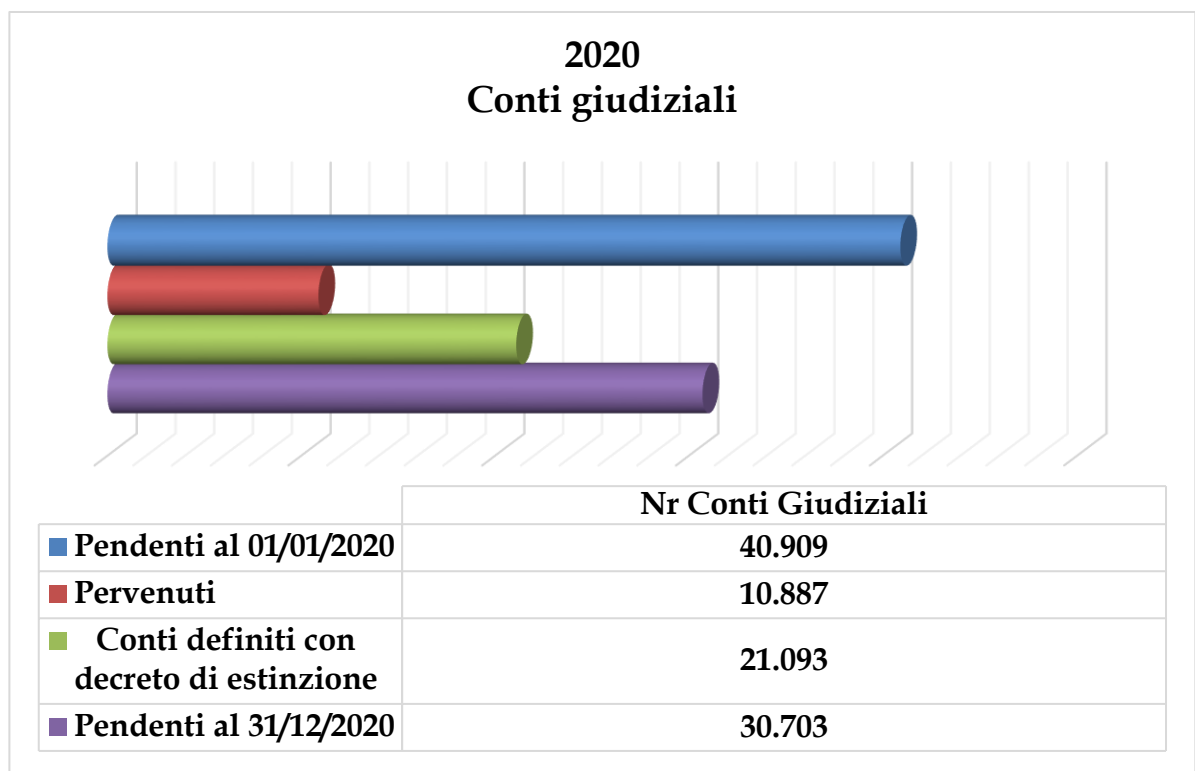
16) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



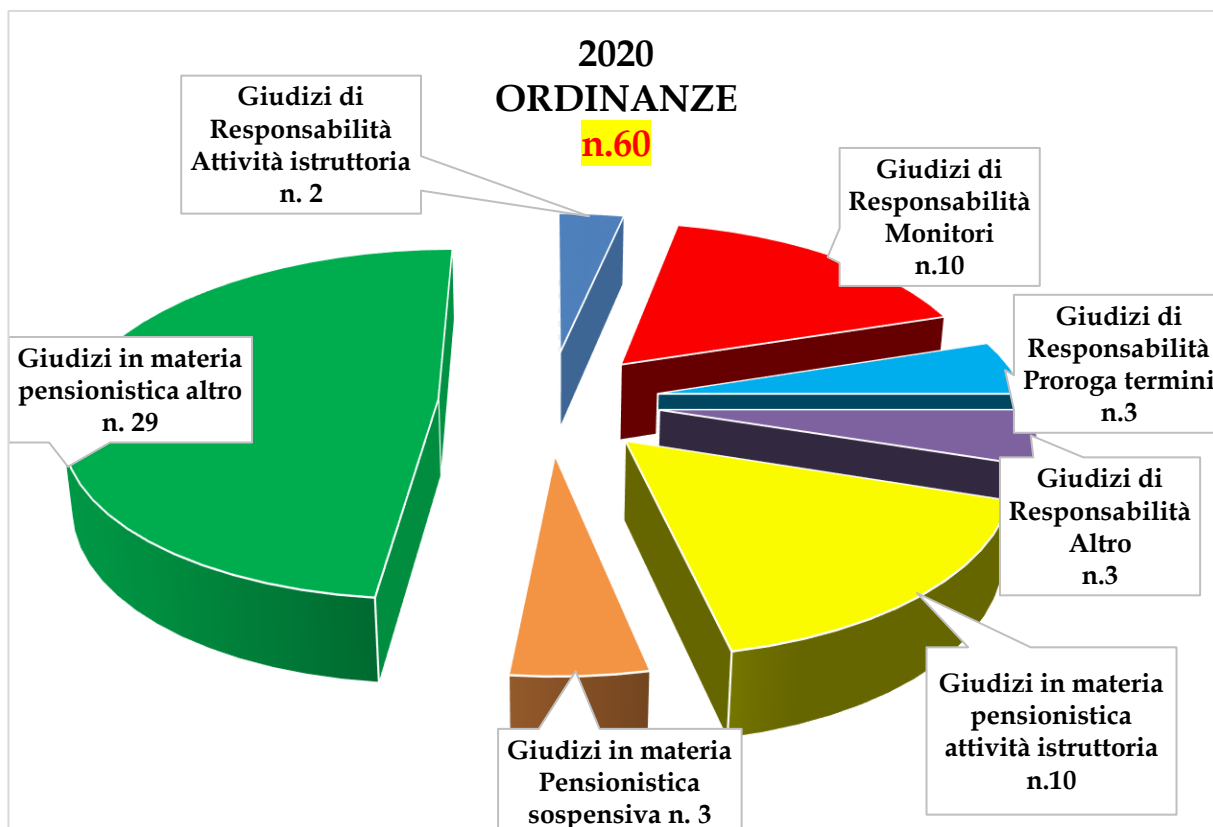
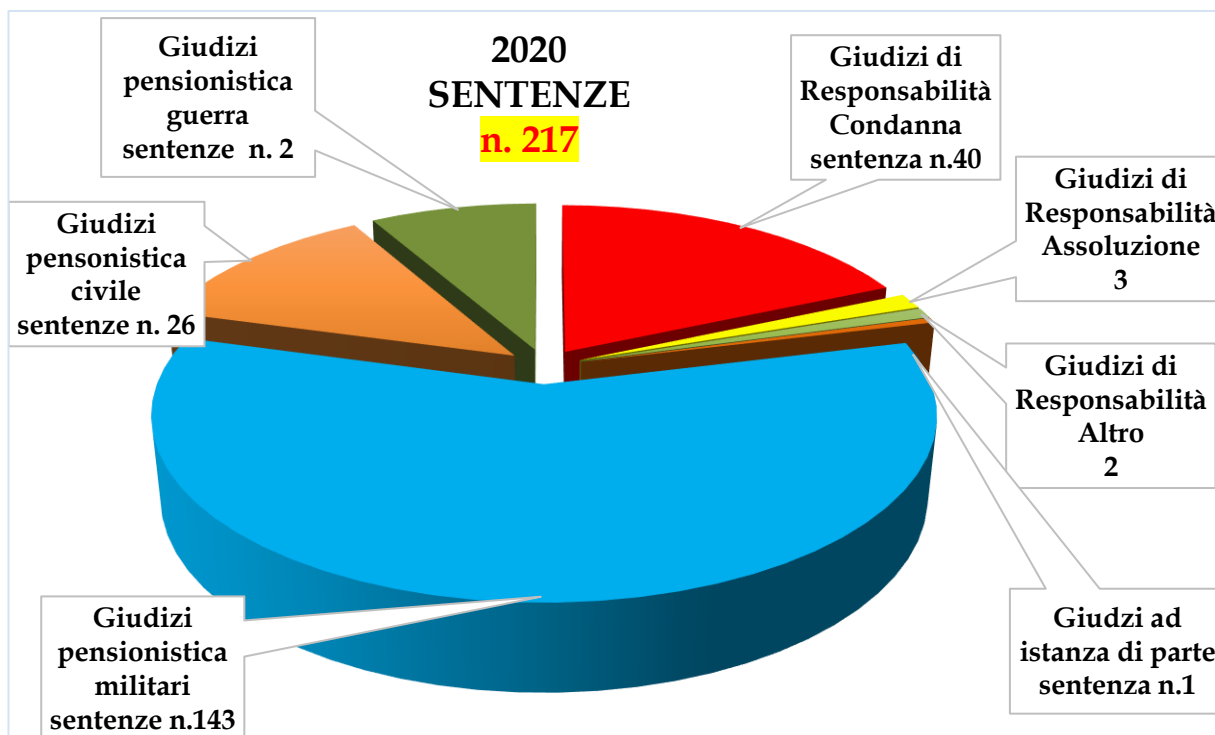
17) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



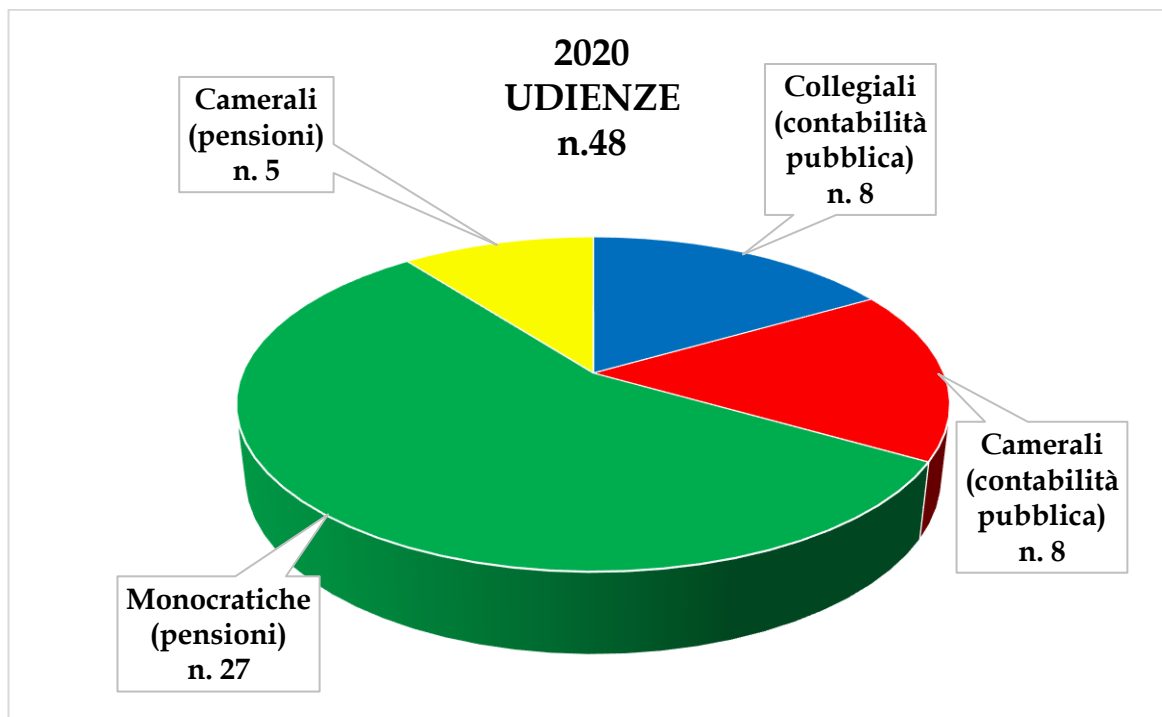
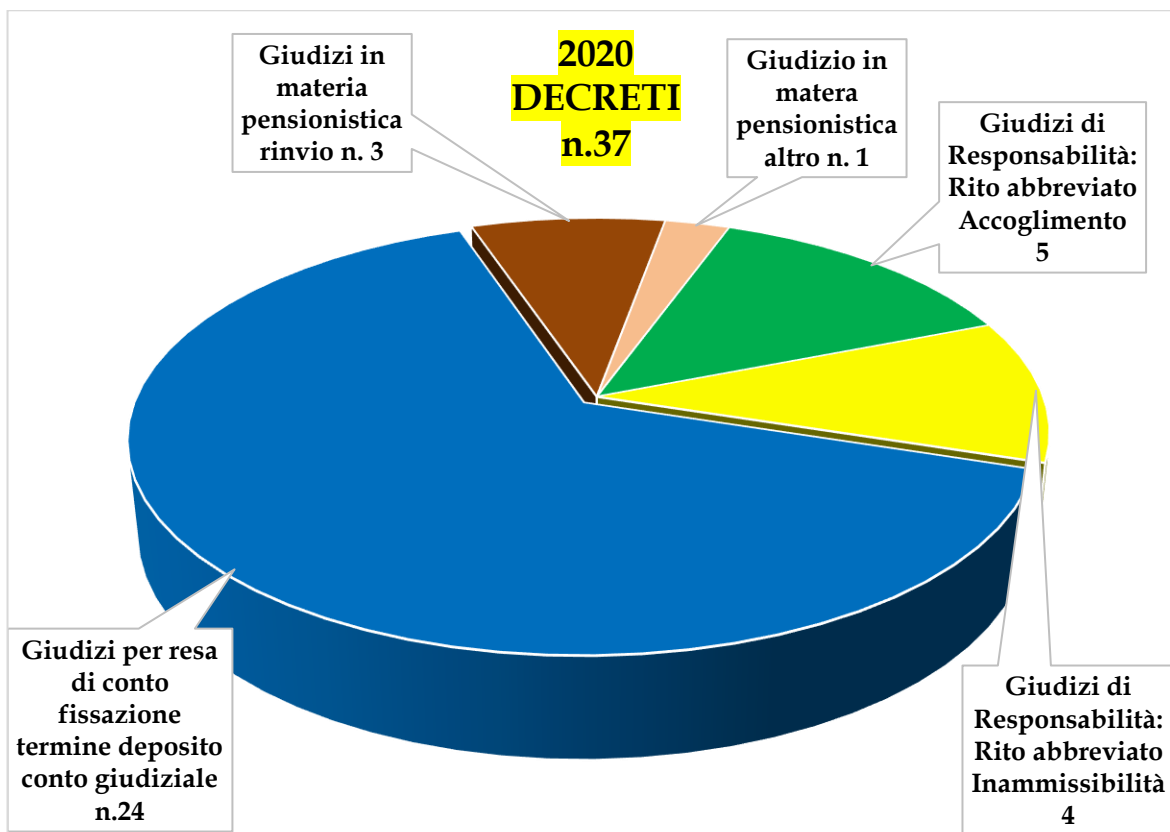
18) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



19) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

